COPIA

COMUNE DI GAVI
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

N. 30/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI GAVI – ANNO 2020 – ART. 20 DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre'** del mese di **dicembre** alle ore **nove e trenta,** nelle forme legali sono stati oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione, da svolgersi in videoconferenza in applicazione del Decreto Sindacale n. 20 del 21/11/2020.
La piattaforma utilizzata per lo svolgimento della seduta in videoconferenza è GoToMeeting.
Fatto l'appello nominativo, effettuato dal Segretario Comunale, dopo aver accertato l'identità dei partecipanti collegati telematicamente mediante riscontro vocale e facciale, risultano presenti i Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
MASSA Carlo	Sindaco	SI'	
GRIFFO' Gianluca	Consigliere Comunale	SI'	
ALFONSO Valerio Eugenio	Consigliere Comunale	SI'	
GASTALDO Alberto	Consigliere Comunale	SI'	
COMPARETI Mario	Consigliere Comunale	SI'	
PERSEGONA Davide	Consigliere Comunale	SI'	
REGOLI Francesca	Consigliere Comunale	SI'	
DAMERI Monica	Consigliere Comunale	SI'	
SEMINO Rita	Consigliere Comunale	SI'	
ALBANO Nicoletta Rachele Maria	Consigliere Comunale		SI'
GUALCO Enrico	Consigliere Comunale		SI'
PESTARINO Alessandro	Consigliere Comunale		SI'
RABBIA Stefano	Consigliere Comunale	SI'	
		10	**3**

E' presente l'Assessore esterno al Consiglio che partecipa alla seduta senza diritto di voto, Signora POGGI Carla Rosa.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale dott.ssa Carosio Rossana.
Il Signor MASSA Carlo – Sindaco – assume la Presidenza e, constatato che risultano collegati telematicamente un numero di componenti utile a garantire il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI GAVI – ANNO 2020 – ART. 20 DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto:

- che lo svolgimento della seduta in videoconferenza, nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 18/2020 è disciplinato con Decreto n. 20 del 21/11/2020, assunto dal Sindaco, anche nelle funzioni di Presidente del Consiglio Comunale;
- che la piattaforma utilizzata per lo svolgimento della seduta in videoconferenza è GotoMeeting, che permette il riconoscimento vocale e facciale dei partecipanti;
- che tutti i soggetti tenuti a partecipare alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione;
- che è stato fornito a tutti i soggetti tenuti a partecipare il codice di accesso alla seduta generato sulla piattaforma utilizzata;
- che è stato pubblicato sul sito internet istituzionale apposito avviso contenente le modalità per consentire, ai fini della pubblicità della seduta, l'accesso del pubblico, compatibilmente con la capacità di capienza della piattaforma utilizzata;

Visto:

- L'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 il quale prevede che ogni amministrazione pubblica effettui annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al punto successivo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; l'analisi e la conseguente razionalizzazione sono da riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell'esercizio antecedente a quello in cui vengono condotte;
- I presupposti per l'avvio di azioni di razionalizzazione indicati dal c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che riguardano:
    - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
    - società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
    - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
    - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
    - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
    - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
    - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D. Lgs. 175/2016;
- Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 che prevede come, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, gli enti locali siano tenuti ad approvare, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, una relazione sull'attuazione di tale piano, evidenziando i risultati conseguiti.

Rilevato che:

- il Comune di Gavi, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio

comunale n. 13 del 29.09.2017, il Piano di razionalizzazione periodica 2018 con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 31.12.2018 ed il Piano di razionalizzazione periodica 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30.12.2019

Considerato che:

- Il Comune di Gavi, al 31 dicembre 2019, deteneva partecipazioni nelle seguenti società:
  - Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a. - C.I.T. S.p.a., società a capitale interamente pubblico, partecipata per il 16,194% delle azioni
  - GAL Giarolo Leader S.r.l., società a capitale misto, partecipata per il 6,27% delle azioni
  - Società Pubblica per Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a. - S.R.T. S.p.a., società a capitale interamente pubblico, in house, partecipata per il 2,15% delle azioni
  - Econet S.r.l. società a capitale interamente pubblico, in house, partecipata per l'1,17% delle azioni
  - Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria S.c.a.r.l.- ALEXALA S.c.a.r.l. società a capitale interamente pubblico, partecipata per lo 0,397% delle azioni
  - Società Alessandrina Trasporti S.r.l. - S.C.A.T. S.r.l., società indirettamente partecipata per il tramite di C.I.T. S.p.a., che detiene il 9,452% delle relative azioni;

Tenuto conto che:

- Con riferimento ai modelli da impiegare per l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie funzionale all'individuazione delle eventuali misure di razionalizzazione, con deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, ha specificato quanto segue: "*il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro*"
- Il modello standard di analisi delle partecipazioni societarie approvato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, ad oggi disponibile, risulta quello allegato alla deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018 della medesima Sezione delle autonomie; tale modello, ancorché riferito all'esercizio 2018, risulta utilmente impiegabile, previo adeguamento dei riferimenti temporali, anche all'analisi da condursi nel corrente esercizio;

Rilevata:

- La relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2019 delle società partecipate dal Comune di Gavi, di cui all'allegato A della presente deliberazione;

Richiamata:

- la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Gavi, di cui all'allegato B della presente deliberazione;

Recepito:

- Il provvedimento di analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Gavi, predisposto secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018 e funzionale a verificare ed individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere, allegato C alla presente deliberazione;

Considerato che a seguito dell'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette di cui all'allegato C della presente deliberazione non emergono modifiche alle modalità di gestione dei servizi erogati e dall'attuazione delle indicazioni riportate nel documento non derivano modifiche alle previsioni di bilancio dell'ente né dei suoi equilibri, e che pertanto non risulta necessario il parere dell'Organo di revisione alla luce di quanto disposto dall'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

Udito l'intervento del Sindaco che illustra il Piano di revisione delle partecipazioni societarie;

Constatata l'interlocuzione ordinata dei componenti partecipanti, la loro effettiva, chiara e libera espressione delle opinioni ed espressione del voto;

Riscontrata la permanenza dei Consiglieri comunali presenti in collegamento telematico;

Con voti resi per appello nominale con espressione vocale del voto, con il seguente risultato: Presenti n. 10 (assenti Albano Nicoletta Rachele Maria, Gualco Enrico, Pestarino Alessandro), astenuti dal voto n. 1 (Rabbia Stefano), voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0;

DELIBERA

1. di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2019 delle società partecipate dal Comune di Gavi, di cui all'allegato A della presente deliberazione;

2. di recepire la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie del Comune di Gavi, di cui all'allegato B della presente deliberazione;

3. di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Gavi, di cui all'allegato C alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018;

4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato C alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, proseguendo negli eventuali interventi indicati nel medesimo allegato:

   a. GAL Giarolo Leader S.r.l.;
   b. Società Pubblica per Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a. - S.R.T. S.p.a.;
   c. Econet S.r.l.;

5. di stabilire che restano confermate le determinazioni assunte con propria deliberazione n. 27 in data 30/11/2020, cui si fa integrale rinvio, di non procedere alla sottoscrizione della

ricapitalizzazione della società Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a. - C.I.T. S.p.a., con la conseguente perdita della qualità di socio;

6. di dare atto altresì che il mantenimento della Società Alessandrina Trasporti S.r.l. - S.C.A.T. S.r.l. è vincolato alla conclusione delle procedure in essere per C.I.T. S.p.a., società tramite cui il comune detiene la partecipazione indiretta;

7. di dare infine atto che sono in corso procedure volte alla fusione della società Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria S.c.a.r.l. - ALEXALA S.c.a.r.l. - per unione in altra ATL territoriale

8. di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dal Comune di Gavi.

Allegato A

Comune di Gavi
Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2019 delle società partecipate
(c. 4 art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Presentazione

Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) prevede che, in caso di adozione di misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipate, le stesse debbano essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve essere poi inviata alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

La mancata predisposizione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. In base al combinato disposto del c. 7 dell'art. 20 e del c. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione della relazione di rendicontazione dei risultati del piano di razionalizzazione periodica, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

Per quanto riguarda i contenuti della relazione, non risultano pubblicati modelli di riferimento da parte degli organismi di vigilanza e controllo, a differenza di quanto accaduto per i piani di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica; si ritiene pertanto che ogni amministrazione possa seguire un'articolazione dei contenuti funzionale a rendicontare i risultati conseguiti in modo coerente con l'impostazione e le indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica precedentemente adottato.

Il Comune di Gavi ha adottato il provvedimento di analisi delle proprie società partecipate ed il conseguente piano di razionalizzazione periodica 2019 con Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30.12.2019.

Di seguito si presentano i risultati conseguiti dall'adozione del suddetto piano secondo la seguente articolazione dei contenuti.

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2018
2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2019 delle partecipate del Comune di Gavi
3. I risultati conseguiti per singola partecipata

Con riferimento alle risultanze contabili, si è proceduto ad effettuare un'analisi di bilancio delle società partecipate direttamente su cui non si prevedono interventi di dismissione. In allegato alla presente relazione, si riporta l'illustrazione del modello di analisi di bilancio impiegato.

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2018

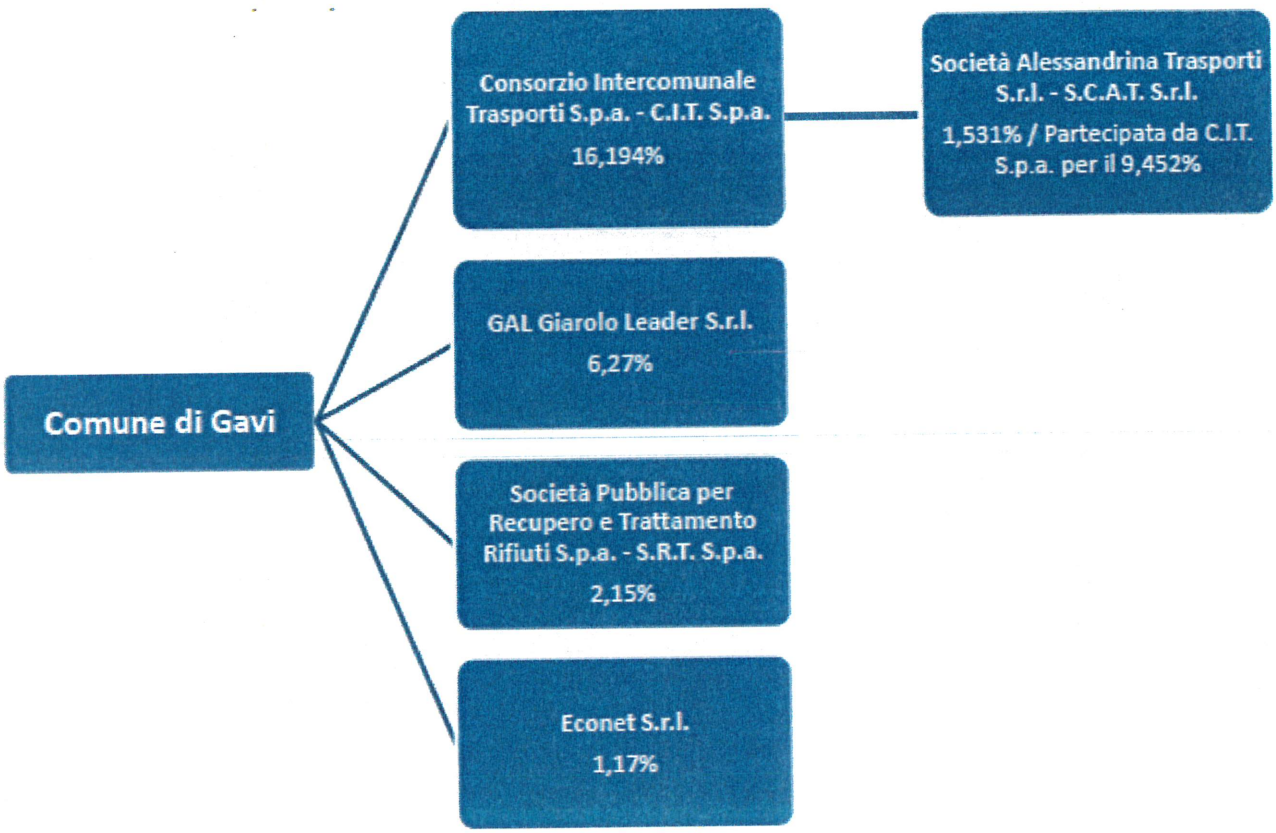

2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2019

Nelle tabelle che seguono si riporta l'elenco delle partecipazioni dirette ed indirette detenute al 31/12/2018 dal Comune di Gavi con le azioni definite nel piano di razionalizzazione periodica 2019 approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30.12.2019.

Partecipazioni dirette

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2019	NOTE
1	Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a. - C.I.T. S.p.a.	92000050069	16,194%	Mantenimento	
2	GAL Giarolo Leader S.r.l.	01753480068	6,27%	Mantenimento	
3	Società Pubblica per Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a. - S.R.T. S.p.a.	02021740069	2,15%	Mantenimento	
4	Econet S.r.l.	02103850067	1,17%	Mantenimento	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: *Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a. – CIT S.p.a.*

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2019	NOTE
1.1	Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. – S.C.A.T. S.c.r.l.	02265840062	9,452%	Mantenimento	

Rispetto all'articolazione delle partecipazioni societarie rappresentata nello schema che precede, si evidenzia che nel piano di razionalizzazione periodica 2020 risulterà oggetto di analisi anche la partecipazione detenuta dall'ente nella società Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria S.c.a.r.l., siglabile in ALEXALA S.c.a.r.l., derivante dalla trasformazione del precedente Consorzio avvenuta in data 02.07.2018.

3. I risultati conseguiti per singola partecipata

3.1 Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a. - C.I.T. S.p.a.

Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a., siglabile in C.I.T. S.p.a., è una società a partecipazione totalmente pubblica, partecipata dal Comune di Gavi che detiene il 16,194% delle quote.
C.I.T. S.p.a. è una società pluriservizi che ha ad oggetto la gestione del trasporto pubblico, in ambito urbano ed extraurbano, di cose e persone sia per conto terzi che per conto proprio ed ogni attività collaterale comunque connessa, ivi inclusi i servizi di noleggio da rimessa, i trasporti scolastici e la gestione dei parcheggi a pagamento. Oltre tali attività l'oggetto sociale ricomprende l'esercizio di l'attività di pompe e trasporti funebri (tra cui il commercio all'ingrosso ed al minuto di cofani mortuari, articoli funerari e mortuali vari), l'effettuazione di lavori edili, infrastrutturali ed impiantistici in genere inerenti strutture civili, industriali, logistiche e viarie, la realizzazione, gestione ed esercizio di linee auto-ferro-metro-tramviarie o di centri logistici ed intermodali.

Nelle more della conclusione del piano di ristrutturazione e risanamento (che prevede pareggio di bilancio per la chiusura dell'esercizio 2021), nel piano di razionalizzazione periodica 2019, l'ente aveva confermato l'indirizzo di mantenimento della partecipazione in C.I.T. S.p.a., proseguendo nel presidio dell'andamento economico-patrimoniale della società e nel monitoraggio del corretto e regolare svolgimento delle procedure in corso. Nel merito si evidenzia tuttavia come, durante la fase di monitoraggio del piano di ristrutturazione, siano emerse criticità ed incongruenze che hanno comportato l'aggiornamento del Piano stesso; in tal senso in data 21.10.2020 l'assemblea di C.I.T. S.p.a., con l'astensione del comune di Gavi, ha approvato la "revisione del piano di risanamento e ristrutturazione 2018-2021/2023" nella versione di "sopravvenienza in perdita", con un orizzonte temporale sino al 30 giugno 2021 finalizzato alla ricerca di un socio privato con conversione della partecipata in società mista, prevedendo a sostegno dell'operazione il ripiano delle perdite da parte dei comuni soci, ed un intervento di azzeramento e ricostruzione del capitale sociale, mediante ricapitalizzazione societaria. In relazione a tale operazione il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 27 del 30.11.2020, cui si fa integrale rinvio, ha assunto la determinazione di non procedere alla sottoscrizione della ricapitalizzazione della società, ravvisando la mancanza del presupposto di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte dalla partecipata, Tale determinazione avrà quale conseguenza per l'ente la perdita della qualità di socio.

Nelle more della definizione delle procedure in essere, di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili del Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a relativi agli ultimi tre esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato nella relazione tecnica; viene poi riepilogato l'andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata.

Conto economico 2017 - 2019 Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
Ricavi Netti	2.687.736	2.842.512	2.867.659
+/- Variazione rimanenze	- 10.325	- 14.866	- 5.754
- Acquisti netti	474.971	558.291	553.971
- Costi per servizi e god.beni di terzi	854.558	944.929	786.190
+ Altre partite	-	-	-
Valore Aggiunto Operativo	**1.347.882**	**1.324.426**	**1.521.744**
- Costo del lavoro	1.866.590	2.077.912	2.308.392
Margine operativo lordo	**- 518.708**	**- 753.486**	**- 786.648**
- Ammortamenti Immob. Materiali	200.566	229.895	270.491
- Sval.circolante e acc.operat.	130.180	5.000	5.000
Margine Operativo Netto	**- 849.454**	**- 988.381**	**- 1.062.139**
+/- Saldo ricavi-oneri diversi	365.887	323.934	608.568
- Ammortamenti Immob.Immateriali	229	192	488
Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria	**- 483.796**	**- 664.639**	**- 454.059**
+ Proventi Finanziari Netti	2	2	30
- Oneri Finanziari	14.449	11.987	8.529
Utile corrente	**- 498.243**	**- 676.624**	**- 462.558**
- Imposte	-	-	-
+/- Saldo Altre Componenti	-	-	-
Utile (Perdita) dell'esercizio	**- 498.243**	**- 676.624**	**- 462.558**

Stato patrimoniale 2017 - 2019 Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
Immobiliz. Immateriali	433	288	479
Immobiliz. Materiali	3.938.225	4.102.718	4.329.832
Attivo Fin. Immobiliz.	254.145	387.740	425.029
di cui Partecipazioni	0	0	0
Totale attivo Immobiliz.	**4.192.803**	**4.490.746**	**4.755.340**
Rimanenze	83.371	93.696	108.562
di cui lavori in corso	0	0	0
Crediti	934.622	762.504	781.139
di cui crediti commerciali	581.130	471.437	563.802
Altre Attività	75.226	109.829	107.441
Totale Attivo Corrente	**1.093.219**	**966.029**	**997.142**
Totale attivo	**5.286.022**	**5.456.775**	**5.752.482**
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
Patrimonio netto	34.097	215.156	588.924
Fondi per rischi e oneri	35.120	30.120	25.120
Fondo TFR	1.762.356	1.768.133	1.842.051
Debiti Consolidati	1.712.712	1.779.204	1.842.942
di cui verso banche	1.674.714	1.740.453	0
di cui fin. vs soci e azion.	0	0	438.218
Totale Cap. Permanenti	**3.544.285**	**3.792.613**	**4.299.037**
Debiti entro esercizio suc.	1.712.782	1.646.001	1.437.288
di cui verso banche	40.836	40.354	0
di cui verso fornitori	787.191	789.239	0
debiti per distrib. delib.	0	0	0
Altre passività	28.955	18.161	16.157
Totale Passivo Corrente	**1.741.737**	**1.664.162**	**1.453.445**
Totale Passivo	**5.286.022**	**5.456.775**	**5.752.482**

Valutazione complessiva situazione Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a al 31/12/2019

Di seguito si presenta il quadro riepilogativo dell'andamento degli indici valorizzati; successivamente si esprimono, relativamente alla situazione generale ed ai diversi ambiti di equilibrio, le valutazioni riepilogative sull'andamento aziendale del Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a

Quadro sinottico degli indici di bilancio di Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a. periodo 2017/2019				
INDICI GENERALI				
	2019	**2018**	**2017**	**Valutazione sintetica**
Variazione Ricavi netti (%)	**-5,45%**	**-0,88%**	**n.d.**	**Peggioramento**
Turnover	**0,51**	**0,52**	**0,50**	**Stabile**
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE				
	2019	**2018**	**2017**	**Valutazione sintetica**
Coefficiente di copertura	**0,85**	**0,84**	**0,90**	**Lieve miglioramento**
Liquidità corrente	**62,77**	**58,05**	**68,61**	**Lieve miglioramento**
Giorni rotazione magazzino	**11**	**12**	**14**	**Stabile**
Giorni rotazione clienti	**78**	**60**	**71**	**Peggioramento**
Giorni rotazione fornitori	**213**	**189**	**0**	**Peggioramento**
Durata Ciclo monetario	**-124**	**-117**	**84**	**Peggioramento**
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO FINANZIARIO				
	2019	**2018**	**2017**	**Valutazione sintetica**
Leva finanziaria	**154,03**	**24,36**	**8,77**	**Peggioramento**
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO				
	2019	**2018**	**2017**	**Valutazione sintetica**
ROI (return on investment)	**-16,07%**	**-18,11%**	**-18,46%**	**Negativo**
ROS (return on sales)	**-31,60%**	**-34,77%**	**-37,04%**	**Negativo**

L'andamento complessivo dei risultati di bilancio della società Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a risulta da monitorare come attestato dall'analisi dei principali indici di bilancio e come verificato dall'evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari.

A livello patrimoniale la società non consegue ancora un pieno equilibrio, con le fonti di capitale permanente non sufficienti per far fronte agli investimenti di medio e lungo periodo, a conferma di un rapporto non pienamente bilanciato tra finanziamenti e capitale investito. Tale situazione è riscontrabile anche con riferimento alla gestione corrente in quanto le risorse provenienti dal realizzo delle attività correnti non sono sufficienti a coprire le passività a breve.

A livello di equilibrio finanziario, la progressiva riduzione del patrimonio netto (determinata anche dalle continue perdite conseguite) fa sì che la leva finanziaria si affermi negli ultimi esercizi su livelli piuttosto elevati.

A livello reddituale la società negli ultimi tre esercizi chiude in perdita, si verifica una contrazione del fatturato e la gestione caratteristica non genera a un margine operativo netto tale da coprire sia i costi ordinari sia i costi di natura straordinaria.

3.2 GAL Giarolo Leader S.r.l.

GAL Giarolo Leader S.r.l. è una società a capitale misto pubblico - privato partecipata dal Comune di Gavi che detiene il 6,27% delle quote.

La società GAL Giarolo Leader S.r.l., in funzione di Gruppo di Azione Locale (GAL), ha per oggetto la promozione di interventi a sostegno e sviluppo del territorio e delle attività locali e la gestione dei finanziamenti destinati dalla CEE e dai Ministeri competenti allo sviluppo ed al potenziamento delle attività territoriali agricole, agroindustriali, turistiche e culturali, artigianali, con particolare attenzione alla difesa della qualità e alla possibilità del ripristino della qualità della vita in presenza di danni ecologici. Tutto ciò al fine di incrementare l'occupazione e rendere produttive e competitive quelle attività tradizionali che, a causa della scarsezza di mezzi e di informazione, hanno subito un processo di stasi rispetto alle medesime attività in altre aree Europee. La società è uno dei 14 GAL finanziati attraverso la Misura 19 "Sviluppo locale partecipativo - LEADER" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte e gestisce il Piano di Sviluppo Locale (PSL) "Da Libarna a Coppi: una terra sempre in corsa", approvato in via definitiva dalla Regione Piemonte in data 27.10.2016, che permette di agevolare investimenti sul territorio nei seguenti ambiti:

- turismo sostenibile;
- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali;
- valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l'ente ha previsto il mantenimento della partecipazione in GAL Giarolo Leader S.r.l. senza azioni di razionalizzazione.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili della Giarolo Leader S.r.l. relativi agli ultimi tre esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato nella relazione tecnica; viene poi riepilogato l'andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata.

Conto economico 2017 - 2019 Giarolo Leader S.r.l.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
Ricavi Netti	-	-	-
+/- Variazione rimanenze	-	-	-
- Acquisti netti	190	148	454
- Costi per servizi e god.beni di terzi	64.238	84.498	71.731
+ Altre partite	137.552	140.966	125.962
Valore Aggiunto Operativo	**73.124**	**56.320**	**53.777**
- Costo del lavoro	46.658	46.983	35.611
Margine operativo lordo	**26.466**	**9.337**	**18.166**
- Ammortamenti Immob. Materiali	241	295	1.033
- Sval.circolante e acc.operat.	-	-	-
Margine Operativo Netto	**26.225**	**9.042**	**17.133**
+/- Saldo ricavi-oneri diversi	- 8.143	- 3.695	- 13.967
- Ammortamenti Immob.Immateriali	-	-	-
Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria	**18.082**	**5.347**	**3.166**
+ Proventi Finanziari Netti	-	-	-
- Oneri Finanziari	256	240	240
Utile corrente	**17.826**	**5.107**	**2.926**
- Imposte	- 2.701	686	-
+/- Saldo Altre Componenti	-	-	-
Utile (Perdita) dell'esercizio	**20.527**	**4.421**	**2.926**

Stato patrimoniale 2017 - 2019 Giarolo Leader S.r.l.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
Immobiliz. Immateriali	0	0	0
Immobiliz. Materiali	603	845	1.140
Attivo Fin. Immobiliz.	0	0	0
di cui Partecipazioni	0	0	0
Totale attivo Immobiliz.	**603**	**845**	**1.140**
Rimanenze	0	0	0
di cui lavori in corso	0	0	0
Crediti	121.428	115.036	135.208
di cui crediti commerciali	108.351	102.537	121.648
Altre Attività	5.490	876	329
Totale Attivo Corrente	**126.918**	**115.912**	**135.537**
Totale attivo	**127.521**	**116.757**	**136.677**
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
Patrimonio netto	112.806	92.279	87.858
Fondi per rischi e oneri	0	0	0
Fondo TFR	1.702	1.058	443
Debiti Consolidati	0	0	0
di cui verso banche	0	0	0
di cui fin. vs soci e azion.	0	0	0
Totale Cap. Permanenti	**114.508**	**93.337**	**88.301**
Debiti entro esercizio suc.	13.013	23.420	47.976
di cui verso banche	0	0	19.207
di cui verso fornitori	1.550	6.211	5.501
debiti per distrib. delib.	0	0	0
Altre passività	0	0	400
Totale Passivo Corrente	**13.013**	**23.420**	**48.376**
Totale Passivo	**127.521**	**116.757**	**136.677**

Valutazione complessiva situazione Giarolo Leader S.r.l. al 31/12/2019

Di seguito si presenta il quadro riepilogativo dell'andamento degli indici valorizzati; successivamente si esprimono, relativamente alla situazione generale ed ai diversi ambiti di equilibrio, le valutazioni riepilogative sull'andamento aziendale di Giarolo Leader S.r.l.

Quadro sinottico degli indici di bilancio di Giarolo Leader S.r.l. periodo 2017/2019				
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE				
	2019	**2018**	**2017**	**Valutazione sintetica**
Coefficiente di copertura	**189,90**	**110,46**	**77,46**	**Miglioramento**
Liquidità corrente	**975,32**	**494,93**	**280,17**	**Miglioramento**
Giorni rotazione clienti	**284**	**262**	**348**	**Peggioramento**
Giorni rotazione fornitori	**9**	**26**	**27**	**Miglioramento**
Durata Ciclo monetario	**275**	**235**	**320**	**Peggioramento**
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO FINANZIARIO				
	2019	**2018**	**2017**	**Valutazione sintetica**
Leva finanziaria	**0,13**	**0,27**	**0,56**	**Miglioramento**
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO				
	2019	**2018**	**2017**	**Valutazione sintetica**
ROI (return on investment)	**20,57%**	**7,74%**	**12,54%**	**Positivo**
ROS (return on sales)	**19,07%**	**6,41%**	**13,60%**	**Positivo**

L'andamento complessivo dei risultati di bilancio della società Giarolo Leader S.r.l. è da monitorare come attestato dall'analisi dei principali indici di bilancio e come verificato dall'evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari.

A livello patrimoniale la struttura patrimoniale è solida; come evidenzia il coefficiente di copertura che nel corso del triennio si attesta su un valore superiore all'unità la società dispone di un capitale permanente adeguato a far fronte agli investimenti durevoli. Ad ulteriore conferma, si rileva la capacità della società di far fronte agli impegni di breve periodo con il proprio attivo corrente. La società risulta adeguatamente capitalizzata e capace di mantenere un equilibrio finanziario nel medio e lungo periodo.

Dal punto di vista finanziario, l'andamento della leva si attesta su valori stabili e sostenibili; si osserva una graduale e costante riduzione di tale indice.

3.3 Società Pubblica per Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a. - S.R.T. S.p.a.

Società Pubblica per Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a., siglabile in S.R.T. S.p.a., è una società a partecipazione totalmente pubblica, in house, partecipata dal Comune di Gavi che detiene il 2,15% delle quote.

La società S.R.T. S.p.a. ha per oggetto servizi di interesse generale, occupandosi della gestione delle attività di recupero, trattamento, e smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali, così come definiti dagli artt. 181 e 182 del D.Lgs. n. 152/2006, ed ha la proprietà e la gestione del sistema impiantistico di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, al servizio dei Comuni e delle Comunità Montane associate, consistente in:

- due discariche per rifiuti non pericolosi in Novi Ligure e Tortona,
- due piattaforme di valorizzazione dei rifiuti e dei residui speciali in Novi Ligure e Tortona,
- due impianti di selezione meccanica RSU indifferenziato nelle discariche di Novi Ligure e Tortona e un impianto di stabilizzazione della frazione organica proveniente dalla selezione meccanica nella discarica di Tortona.

La società si propone altresì tutte le attività funzionalmente connesse con il servizio suddetto quali ad esempio lo stoccaggio ed il trasporto dei rifiuti, anche per conto terzi, la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto terzi di ogni altro servizio in materia di difesa dell'ambiente e salvaguardia del territorio, la ricerca, la produzione, l'approvvigionamento il trasporto e la distribuzione di energia e/o calore e la relativa utilizzazione e commercializzazione.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l'ente ha previsto il mantenimento della partecipazione in S.R.T. S.p.a. senza azioni di razionalizzazione.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili della Società Pubblica Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a relativi agli ultimi tre esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato nella relazione tecnica; viene poi riepilogato l'andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata.

Conto economico 2017 - 2019 SRT S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
Ricavi Netti	17.446.998	22.507.588	20.589.671
+/- Variazione rimanenze	- 5.939	13.334	93.097
- Acquisti netti	633.609	555.058	668.141
- Costi per servizi e god.beni di terzi	9.259.381	9.273.403	11.384.288
+ Altre partite	90.290	99.442	111.279
Valore Aggiunto Operativo	**7.638.359**	**12.791.903**	**8.741.618**
- Costo del lavoro	2.545.324	2.465.874	2.418.198
Margine operativo lordo	**5.093.035**	**10.326.029**	**6.323.420**
- Ammortamenti Immob. Materiali	999.306	1.017.591	1.080.038
- Sval.circolante e acc.operat.	784.755	3.082.454	876.360
Margine Operativo Netto	**3.308.974**	**6.225.984**	**4.367.022**
+/- Saldo ricavi-oneri diversi	- 2.369.858	- 3.345.891	- 2.942.655
- Ammortamenti Immob.Immateriali	941.532	1.729.172	1.323.965
Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria	**- 2.416**	**1.150.921**	**100.402**
+ Proventi Finanziari Netti	93.454	80.413	61.300
- Oneri Finanziari	54.423	75.940	95.526
Utile corrente	**36.615**	**1.155.394**	**66.176**
- Imposte	18.127	906.013	58.280
+/- Saldo Altre Componenti	-	-	66
Utile (Perdita) dell'esercizio	**18.488**	**249.381**	**7.962**

Stato patrimoniale 2017 - 2019 SRT S.p.a.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
Immobiliz. Immateriali	2.655.285	2.913.190	4.358.258
Immobiliz. Materiali	11.162.434	11.799.719	12.479.648
Attivo Fin. Immobiliz.	2.835	2.835	2.835
di cui Partecipazioni	0	0	0
Totale attivo Immobiliz.	**13.820.554**	**14.715.744**	**16.840.741**
Rimanenze	393.489	399.428	386.094
di cui lavori in corso	0	0	0
Crediti	6.978.312	6.435.775	7.756.493
di cui crediti commerciali	6.605.814	6.400.086	6.749.878
Altre Attività	15.280.037	15.992.751	10.712.448
Totale Attivo Corrente	**22.651.838**	**22.827.954**	**18.855.035**
Totale attivo	**36.472.392**	**37.543.698**	**35.695.776**
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
Patrimonio netto	10.288.070	10.269.583	10.020.202
Fondi per rischi e oneri	16.494.033	17.398.817	14.561.004
Fondo TFR	990.327	917.070	892.137
Debiti Consolidati	1.243.388	2.464.692	3.643.002
di cui verso banche	1.243.388	2.464.692	3.643.002
di cui fin. vs soci e azion.	0	0	0
Totale Cap. Permanenti	**29.015.818**	**31.050.162**	**29.116.345**
Debiti entro esercizio suc.	6.698.194	5.665.976	5.682.904
di cui verso banche	1.221.368	1.199.615	1.199.715
di cui verso fornitori	3.993.774	2.729.991	3.596.518
debiti per distrib. delib.	0	0	0
Altre passività	758.380	827.560	896.527
Totale Passivo Corrente	**7.456.574**	**6.493.536**	**6.579.431**
Totale Passivo	**36.472.392**	**37.543.698**	**35.695.776**

Valutazione complessiva situazione Società Pubblica Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a. al 31/12/2019

Di seguito si presenta il quadro riepilogativo dell'andamento degli indici valorizzati; successivamente si esprimono, relativamente alla situazione generale ed ai diversi ambiti di equilibrio, le valutazioni riepilogative sull'andamento aziendale della Società Pubblica Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a.

Quadro sinottico degli indici di bilancio di SRT S.p.a. periodo 2017/2019				
INDICI GENERALI				
	2019	**2018**	**2017**	**Valutazione sintetica**
Variazione Ricavi netti (%)	-22,48%	9,31%	n.d.	Peggioramento
Turnover	0,48	0,60	0,58	Lieve flessione
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE				
	2019	**2018**	**2017**	**Valutazione sintetica**
Coefficiente di copertura	2,10	2,11	1,73	Positivo
Liquidità corrente	303,78	351,55	286,58	Positivo
Giorni rotazione magazzino	8	6	7	Stabile
Giorni rotazione clienti	136	102	118	Peggioramento
Giorni rotazione fornitori	145	100	107	Peggioramento
Durata Ciclo monetario	-1	9	17	Peggioramento
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO FINANZIARIO				
	2019	**2018**	**2017**	**Valutazione sintetica**
Leva finanziaria	2,55	2,66	2,56	Miglioramento
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO				
	2019	**2018**	**2017**	**Valutazione sintetica**
ROI (return on investment)	9,07%	16,58%	12,23%	Positivo
ROS (return on sales)	18,97%	27,66%	21,21%	Positivo

L'andamento complessivo dei risultati di bilancio della Società Pubblica Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a è positivo come attestato dall'analisi dei principali indici di bilancio e come verificato dall'evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari.

A livello patrimoniale la struttura patrimoniale è solida; come evidenzia il coefficiente di copertura che nel corso del triennio si attesta su un valore superiore all'unità la società dispone di un capitale permanente adeguato a far fronte agli investimenti durevoli a conferma di un efficiente relazione tra finanziamenti ed investimenti.

Ad ulteriore conferma, si rileva la capacità della società di far fronte agli impegni di breve periodo con il proprio attivo corrente. La società risulta adeguatamente capitalizzata e capace di mantenere un equilibrio finanziario nel medio e lungo periodo.

Dal punto di vista finanziario, l'andamento della leva si attesta su valori stabili e sostenibili.

A livello reddituale, la società chiude in utile nel triennio oggetto di analisi e conferma la capacità di generare attraverso l'espletamento dell'attività caratteristica un margine operativo netto tale da coprire sia i costi ordinari sia quelli straordinari.

3.4 Econet S.r.l.

Econet S.r.l. è una società a partecipazione totalmente pubblica, in house, partecipata dal Comune di Gavi che detiene l'1,17% delle quote.

La società Econet S.r.l. opera nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti e dell'igiene ambientale ed è titolare di affidamento in house providing del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e riscossione della tariffa relativa al servizio integrato nei Comuni facenti parte dell'Area Omogenea n.1 del Bacino territoriale Acquese ed Ovadese, a seguito di contratto, sottoscritto in data 30/06/2016, tra la società ed il Consorzio di Bacino di Novi Ligure (CSR), avente scadenza il 09/06/2036.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l'ente ha previsto il mantenimento della partecipazione in Econet S.r.l. senza azioni di razionalizzazione.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili di Econet S.r.l. relativi agli ultimi tre esercizi. Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato nella relazione tecnica; viene poi riepilogato l'andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata

Conto economico 2017 - 2019 Econet S.r.l.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
Ricavi Netti	11.720.509	6.372.274	6.377.300
+/- Variazione rimanenze	136.758	272.962	- 3.444
- Acquisti netti	1.106.606	1.041.793	564.876
- Costi per servizi e god.beni di terzi	3.865.957	1.715.301	1.313.077
+ Altre partite	355.053	1.547.767	-
Valore Aggiunto Operativo	**7.239.757**	**5.435.909**	**4.495.903**
- Costo del lavoro	5.466.955	4.797.293	3.770.412
Margine operativo lordo	**1.772.802**	**638.616**	**725.491**
- Ammortamenti Immob. Materiali	804.739	466.254	286.521
- Sval.circolante e acc.operat.	402.006	10.000	12.000
Margine Operativo Netto	**566.057**	**162.362**	**426.970**
+/- Saldo ricavi-oneri diversi	- 111.674	222.233	50.854
- Ammortamenti Immob.Immateriali	154.359	155.979	24.840
Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria	**300.024**	**228.616**	**452.984**
+ Proventi Finanziari Netti	162	72	2.250
- Oneri Finanziari	220.174	121.976	4.988
Utile corrente	**80.012**	**106.712**	**450.246**
- Imposte	60.943	60.482	15.854
+/- Saldo Altre Componenti	-	-	-
Utile (Perdita) dell'esercizio	**19.069**	**46.230**	**434.392**

Stato patrimoniale 2017 - 2019 Econet S.r.l.

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
Immobiliz. Immateriali	743.609	825.904	164.617
Immobiliz. Materiali	5.165.915	4.856.125	430.361
Attivo Fin. Immobiliz.	0	0	0
di cui Partecipazioni	0	0	0
Totale attivo Immobiliz.	**5.909.524**	**5.682.029**	**594.978**
Rimanenze	297.049	315.504	42.541
di cui lavori in corso	0	155.212	0
Crediti	7.568.696	4.088.841	2.567.906
di cui crediti commerciali	6.438.850	2.917.997	2.219.476
Altre Attività	869.849	2.128.243	753.709
Totale Attivo Corrente	**8.735.594**	**6.532.588**	**3.364.156**
Totale attivo	**14.645.118**	**12.214.617**	**3.959.134**
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
Patrimonio netto	2.713.182	2.734.031	2.687.798
Fondi per rischi e oneri	6.402	6.402	6.402
Fondo TFR	221.943	261.014	258.496
Debiti Consolidati	6.677.675	6.930.000	0
di cui verso banche	6.669.835	6.930.000	0
di cui fin. vs soci e azion.	0	0	0
Totale Cap. Permanenti	**9.619.202**	**9.931.447**	**2.952.696**
Debiti entro esercizio suc.	4.898.454	2.176.484	970.352
di cui verso banche	1.014.494	770.000	0
di cui verso fornitori	2.740.544	799.714	523.846
debiti per distrib. delib.	0	0	0
Altre passività	127.462	106.686	36.086
Totale Passivo Corrente	**5.025.916**	**2.283.170**	**1.006.438**
Totale Passivo	**14.645.118**	**12.214.617**	**3.959.134**

Valutazione complessiva situazione Econet S.r.l. al 31/12/2019

Di seguito si presenta il quadro riepilogativo dell'andamento degli indici valorizzati; successivamente si esprimono, relativamente alla situazione generale ed ai diversi ambiti di equilibrio, le valutazioni riepilogative sull'andamento aziendale di Econet S.r.l.

Quadro sinottico degli indici di bilancio di Econet S.r.l. periodo 2017/2019				
INDICI GENERALI				
	2019	**2018**	**2017**	**Valutazione sintetica**
Variazione Ricavi netti (%)	**83,93%**	**-0,08%**	**n.d.**	**miglioramento**
Turnover	**0,80**	**0,52**	**1,61**	**miglioramento**
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE				
	2019	**2018**	**2017**	**Valutazione sintetica**
Coefficiente di copertura	**1,63**	**1,75**	**4,96**	**Positivo anche se in flessione**
Liquidità corrente	**173,81**	**286,12**	**334,26**	**Positivo anche se in flessione**
Giorni rotazione magazzino	**9**	**18**	**2**	**Peggioramento**
Giorni rotazione clienti	**198**	**165**	**125**	**Peggioramento**
Giorni rotazione fornitori	**198**	**104**	**100**	**Peggioramento**
Durata Ciclo monetario	**8**	**78**	**27**	**Peggioramento**
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO FINANZIARIO				
	2019	**2018**	**2017**	**Valutazione sintetica**
Leva finanziaria	**4,40**	**3,47**	**0,47**	**Peggioramento**
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO				
	2019	**2018**	**2017**	**Valutazione sintetica**
ROI (return on investment)	**3,87%**	**1,33%**	**10,78%**	**Positivo**
ROS (return on sales)	**4,83%**	**2,55%**	**6,70%**	**Positivo**

L'andamento complessivo dei risultati di bilancio della società Econet S.r.l. è positivo come attestato dall'analisi dei principali indici di bilancio e come verificato dall'evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari.

A livello patrimoniale la struttura patrimoniale è solida; come evidenzia il coefficiente di copertura che nel corso del triennio si attesta su un valore superiore all'unità, la società dispone di un capitale permanente adeguato a far fronte agli investimenti durevoli a conferma di un efficiente relazione tra finanziamenti ed investimenti. Ad ulteriore conferma, si rileva la capacità della società di far fronte agli impegni di breve periodo con il proprio attivo corrente. La società risulta adeguatamente capitalizzata e capace di mantenere un equilibrio finanziario nel medio e lungo periodo.

A livello reddituale, la società chiude in utile nel triennio oggetto di analisi e conferma la capacità di generare attraverso l'espletamento dell'attività caratteristica un margine operativo netto tale da coprire sia i costi ordinari sia quelli straordinari.

3.5 Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Provincia di Alessandria S.c.a.r.l.,

Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica S.c.a.r.l., siglabile in ALEXALA S.c.a.r.l., è una società a capitale misto, partecipata dal comune di Gavi per una quota del 0,397%. La società si occupa dell'organizzazione nell'ambito turistico della provincia di Alessandria dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

La società è stata ricompresa nella ricognizione a partire dalla presente analisi in quanto deriva dalla trasformazione del precedente ALEXALA consorzio avvenuta in data 02.07.2018.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili della Società Alexala Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica relativi agli ultimi tre esercizi.
Si riportano dapprima i valori economici e patrimoniali riclassificati secondo il modello di valutazione presentato nella relazione tecnica; viene poi riepilogato l'andamento triennale degli indici funzionali a monitorare l'andamento degli equilibri patrimoniale, economico e finanziario unitamente ad una valutazione circa l'attuale situazione in cui si trova la società partecipata. Infine si formulano alcune indicazioni circa gli indirizzi da osservare per preservare gli equilibri di bilancio e l'economicità della gestione.

Conto economico 2017 - 2019 ALEXALA

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
Ricavi Netti	668.997	370.744	366.781
+/- Variazione rimanenze	-	-	-
- Acquisti netti	331.464	96.179	87.260
- Costi per servizi e god.beni di terzi	67.790	59.286	51.007
+ Altre partite	-	-	688
Valore Aggiunto Operativo	**269.743**	**215.279**	**229.202**
- Costo del lavoro	248.822	194.850	180.316
Margine operativo lordo	**20.921**	**20.429**	**48.886**
- Ammortamenti Immob. Materiali	-	-	721
- Sval.circolante e acc.operat.	-	21.530	10.853
Margine Operativo Netto	**20.921**	**- 1.101**	**37.312**
+/- Saldo ricavi-oneri diversi	4.618	16.894	- 22.073
- Ammortamenti Immob.Immateriali	574	37	53
Utile Cor. Ante Gest. Finanziaria	**24.965**	**15.756**	**15.186**
+ Proventi Finanziari Netti	5	4	1
- Oneri Finanziari	3.754	5.793	6.800
Utile corrente	**21.216**	**9.967**	**8.387**
- Imposte	7.371	7.015	7.321
+/- Saldo Altre Componenti	-	-	-
Utile (Perdita) dell'esercizio	**13.845**	**2.952**	**1.066**

Stato patrimoniale 2017 - 2019 ALEXALA

BILANCIO D'ESERCIZIO AL	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
RELATIVO A MESI DI ATTIVITA'	12	12	12
STATO PATRIMONIALE ATTIVO			
Immobiliz. Immateriali	2.327	109	147
Immobiliz. Materiali	0	0	0
Attivo Fin. Immobiliz.	498	498	1.018
di cui Partecipazioni	0	0	0
Totale attivo Immobiliz.	**2.825**	**607**	**1.165**
Rimanenze	0	0	0
di cui lavori in corso	0	0	0
Crediti	495.291	643.536	655.002
di cui crediti commerciali	98.361	0	0
Altre Attività	276.590	154.268	6.568
Totale Attivo Corrente	**771.881**	**797.804**	**661.570**
Totale attivo	**774.706**	**798.411**	**662.735**
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
Patrimonio netto	214.779	199.123	196.172
Fondi per rischi e oneri	19.611	29.920	22.538
Fondo TFR	123.325	109.626	98.314
Debiti Consolidati	19.435	19.435	37.005
di cui verso banche	0	0	0
di cui fin. vs soci e azion.	0	0	0
Totale Cap. Permanenti	**377.150**	**358.104**	**354.029**
Debiti entro esercizio suc.	256.692	308.218	228.540
di cui verso banche	0	0	0
di cui verso fornitori	0	0	0
debiti per distrib. delib.	0	0	0
Altre passività	140.864	132.089	80.166
Totale Passivo Corrente	**397.556**	**440.307**	**308.706**
Totale Passivo	**774.706**	**798.411**	**662.735**

Valutazione complessiva situazione ALEXALA Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica al 31/12/2019

Di seguito si presenta il quadro riepilogativo dell'andamento degli indici valorizzati; successivamente si esprimono, relativamente alla situazione generale ed ai diversi ambiti di equilibrio, le valutazioni riepilogative sull'andamento aziendale di Alexala Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica

Quadro sinottico degli indici di bilancio di ALEXALA periodo 2017/2019				
INDICI GENERALI				
	2019	**2018**	**2017**	**Valutazione sintetica**
Variazione Ricavi netti (%)	**80,45%**	**1,08%**	**n.d.**	**Miglioramento**
Turnover	**0,86**	**0,46**	**0,55**	**Miglioramento**
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO PATRIMONIALE				
	2019	**2018**	**2017**	**Valutazione sintetica**
Coefficiente di copertura	**133,50**	**589,96**	**303,89**	**Positivo**
Liquidità corrente	**194,16**	**181,19**	**214,30**	**Positivo**
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO FINANZIARIO				
	2019	**2018**	**2017**	**Valutazione sintetica**
Leva finanziaria	**2,61**	**3,01**	**2,38**	**Miglioramento**
INDICI RELATIVI ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO				
	2019	**2018**	**2017**	**Valutazione sintetica**
ROI (return on investment)	**2,70%**	**-0,14%**	**5,63%**	**Positivo**
ROS (return on sales)	**3,13%**	**-0,30%**	**10,17%**	**Positivo**

L'andamento complessivo dei risultati di bilancio della società è positivo come attestato dall'analisi dei principali indici di bilancio e come verificato dall'evoluzione degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari.

A livello patrimoniale la struttura patrimoniale è solida; come evidenzia il coefficiente di copertura che nel corso del triennio si attesta su un valore superiore all'unità la società dispone di un capitale permanente adeguato a far fronte agli investimenti durevoli.

Ad ulteriore conferma, si rileva la capacità della società di far fronte agli impegni di breve periodo con il proprio attivo corrente. La società risulta adeguatamente capitalizzata e capace di mantenere un equilibrio finanziario nel medio e lungo periodo.

Dal punto di vista finanziario, l'andamento della leva è positivo e si attesta su valori sostenibili.

A livello reddituale, la società chiude in utile nel triennio oggetto di analisi e nell'ultimo esercizio conferma la capacità di generare attraverso l'espletamento dell'attività caratteristica un margine operativo netto tale da coprire sia i costi ordinari sia quelli straordinari.

3.1.1 Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. – S.C.A.T. S.c.r.l.

La società S.C.A.T. S.c.r.l., partecipata indirettamente dal comune di Gavi tramite C.I.T. S.p.a. che detiene il 9,452% delle quote, si occupa dell'espletamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale, pur operando nell'ambito dei servizi di TPL come la società tramite svolge attività specifiche che risultano funzionali all'erogazione del servizio a livello di gruppo.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2019 l'ente ha previsto il mantenimento della partecipazione in S.C.A.T. S.c.r.l. senza azioni di razionalizzazione rinviando la competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione sulla società alla capogruppo C.I.T. S.p.a.; ad oggi non risultano emerse necessità di adozione di specifici interventi di razionalizzazione. Nel merito si evidenzia tuttavia che, in esito alle procedure di dismissione di C.I.T. S.p.a., avviate in relazione ~~all'indirizzo formulato~~ alle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 30.11.2020, a cui si fa integrale rinvio, verrà meno il rapporto partecipativo con la Società Consortile Alessandrina Trasporti a.r.l.

Di seguito si fornisce rendicontazione dei principali risultati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2018 e 2017 in quanto il bilancio al 31.12.2019 non risulta ad oggi disponibile:

Società Consortile Alessandrina Trasporti a.r.l.	31/12/2018	31/12/2017	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Attivo immobilizzato	-	-	-
Attivo circolante	6.909.792	4.761.915	45,11%
Ratei e risconti attivi	-	1.624	-100,00%
TOTALE DELL'ATTIVO	**6.909.792**	**4.763.539**	**45,06%**
Patrimonio netto	94.300	90.597	4,09%
Fondi per rischi ed oneri	40.000	40.000	0,00%
TFR	-	-	-
Debiti	6.775.424	4.632.860	46,25%
Ratei e risconti passivi	68	82	-17,07%
TOTALE DEL PASSIVO	**6.909.792**	**4.763.539**	**45,06%**
Valore della produzione	10.117.494	8.417.623	20,19%
Costi della produzione	10.115.458	8.416.476	20,19%
di cui per acquisto beni	-	-	-
di cui per servizi	*10.069.318*	*8.377.656*	20,19%
di cui godimento di beni di terzi	*41.018*	*27.706*	48,05%
di cui per personale	-	-	-
Risultato della gestione operativa	**2.036**	**1.147**	**77,51%**
Proventi ed oneri finanziari	**2.669**	**1.101**	**142,42%**
Risultato prima delle imposte	**4.705**	**2.248**	**109,30%**
Imposte sul reddito	1.001	394	154,06%
Risultato di esercizio	**3.704**	**1.854**	**99,78%**

Appendice

IL MODELLO DI ANALISI DI BILANCIO

Premessa

Il modello di valutazione si basa sull'analisi andamentale dell'azienda; tale approccio richiede di mettere in relazione le grandezze rilevanti del bilancio, opportunamente riclassificate, al fine di verificare se emergono legami virtuosi ovvero se, sulla base dei valori assunti dagli indici di bilancio, sono riscontrabili delle criticità.

Riclassificazione dei bilanci: tale operazione, da condursi preliminarmente all'analisi andamentale, comporta l'aggregazione e la valorizzazione delle voci più significative degli schemi di bilancio; lo stato patrimoniale viene riclassificato secondo uno schema in cui si suddividono/articolano le voci dell'attivo e del passivo in base alla loro propensione a tornare in forma liquida o a divenire esigibili nel medio lungo periodo (attivo immobilizzato e capitali permanenti) oppure nel breve periodo (attivo corrente e passivo corrente); il conto economico viene riclassificato secondo un prospetto scalare che evidenzia dapprima la capacità dell'azienda di creare valore attraverso l'acquisizione dei fattori produttivi esterni (valore aggiunto operativo) e successivamente va a verificare la capacità di tale valore aggiunto operativo, di coprire le varie componenti operative di costo, nonché i risultati della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale, fino a giungere alla valorizzazione del risultato di esercizio

Nel prospetto che segue sono schematizzate le quattro correlazioni rilevanti tra le grandezze di bilancio, funzionali alla conduzione dell'analisi andamentale:

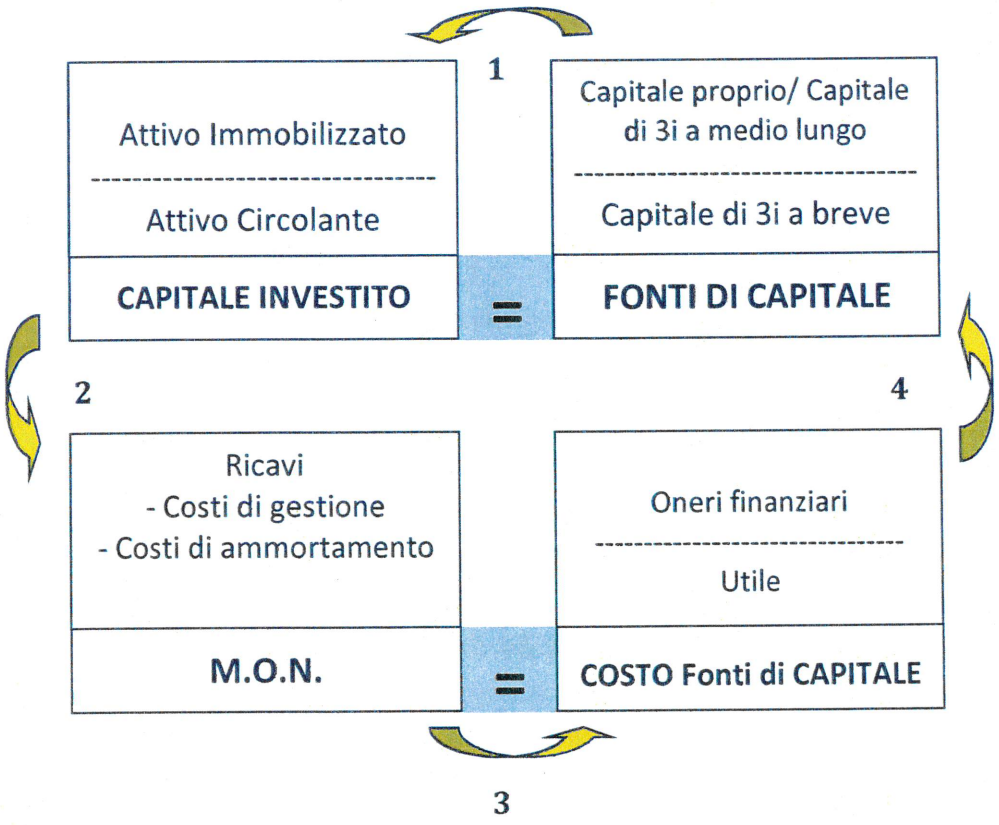

Di seguito, dopo l'introduzione degli indici generali per l'inquadramento dell'azienda, si riportano le note interpretative delle quattro correlazioni evidenziate nel prospetto unitamente alla presentazione degli indici di bilancio deputati a misurarne l'andamento nel periodo preso in considerazione.

INDICI GENERALI

La situazione dell'azienda può essere approcciata, in via preliminare, attraverso la valorizzazione di due indici, funzionali a dare conto dell'andamento complessivo: Variazione del volume d'affari e Turnover.

- Variazione del volume d'affari –

$$\text{Variazione Volume d'affari} = \frac{\text{Ricavi netti (n)} - \text{Ricavi netti (n-1)}}{\text{Ricavi netti (n-1)}}$$

Significato: l'indice esprime l'andamento delle vendite dei servizi e dei beni dell'azienda sul mercato (in termini di fatturato), che risulta in espansione se il valore è positivo, in regressione se il valore è negativo; è opportuno precisare che tale indice ha valenza generale, ovvero esprime un dato esclusivamente dimensionale, senza alcun riferimento agli aspetti economici, patrimoniali o finanziari; risulta interessante osservarne l'evoluzione per avere un'idea del trend (espansivo o in riduzione) di attività svolta.

- Turnover (indice di rotazione del capitale investito) -

$$\text{Turnover} = \frac{\text{Ricavi netti}}{\text{Capitale investito (totale attivo)}}$$

Significato: l'indice esprime in che misura l'azienda riesce a generare ricavi in grado di "coprire" gli investimenti effettuati (nb per investimenti effettuati si intende l'intero attivo patrimoniale, ovvero attivo immobilizzato e attivo corrente, quest'ultimo interpretato come insieme di magazzino, crediti e disponibilità liquide "necessari" per generare il livello di fatturato – ricavi netti – esposto in bilancio). Più è elevato l'indice, e maggiore è la capacità dell'azienda di vendere i propri prodotti/ servizi, a fronte del capitale investito; l'indice ha dunque un significato di efficacia complessiva dell'azione di impresa.

Non è possibile predeterminare un valore di riferimento ottimale dell'indice, in quanto lo stesso varia da settore a settore e, spesso, da impresa ad impresa; indipendentemente dal valore ottimale, è però possibile, una volta ottenute le informazioni necessarie relative a più esercizi, verificarne il trend nel corso del tempo. Se l'indice di turnover rileva valori crescenti, significa che l'efficacia sta aumentando, mentre se rileva valori decrescenti, l'efficacia sta diminuendo.

1a correlazione - Fonti di capitale → Capitale investito: *la correlazione è funzionale a verificare se esiste un rapporto equilibrato tra l'articolazione delle fonti di capitale con cui viene finanziata l'attività dell'azienda e la ripartizione del capitale investito; obiettivo dell'analisi, secondo l'approccio andamentale, è verificare che le fonti di capitale di medio lungo periodo sostengano in modo adeguato gli investimenti durevoli ed al contempo che le risorse del circolante siano in grado di fronteggiare i finanziamenti di terzi a breve termine. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio patrimoniale nel tempo; gli indici di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio patrimoniale, sono: Coefficiente di copertura, Indice di liquidità corrente, Indici di rotazione*

INDICI DI RIFERIMENTO
(monitoraggio equilibrio patrimoniale)

- Coefficiente di copertura -

$$\text{Coefficiente di copertura} = \frac{\text{Capitali permanenti}}{\text{Attivo immobilizzato}}$$

Significato: l'indice esprime la capacità dell'impresa di finanziare, con i capitali permanenti reperiti (capitale proprio, finanziamenti a medio lungo termine), le attività immobilizzate, ovvero l'insieme di cespiti che presenta una capacità di impiego durevole (si evidenzia che nei capitali permanenti sono ricompresi, oltre al patrimonio netto che ne rappresenta la grandezza imprescindibile, tutte le fonti di finanziamento che prevedono un periodo di rimborso nel medio lungo termine, ovvero debiti vs banche, fondi per rischi ed oneri futuri, fondo di trattamento di fine rapporto; nelle attività immobilizzate sono contemplati immobili, dotazioni hardware, impianti, macchinari,….). Il valore dell'indice, per non rilevare situazioni di criticità, dovrebbe essere pari o superiore all'unità (coeff. di copertura ≥ 1): questo significherebbe che l'azienda, con l'insieme delle fonti di finanziamento di lungo termine riesce a supportare gli investimenti durevoli; in caso contrario (coeff. di copertura ≤ 1), l'azienda finanzierebbe gli investimenti durevoli con passività a breve, esponendosi a possibili crisi di liquidità nel momento in cui ci fosse una contrazione delle vendite e/o una impossibilità a riscuotere i crediti attivi.

- Indice di liquidità corrente -

$$\text{Indice di liquidità corrente} = \frac{\text{Attivo corrente}}{\text{Passività correnti}}$$

Significato: *l'indice esprime la capacità dell'azienda di fare fronte, con le proprie attività correnti (crediti a breve termine, magazzino, disponibilità liquide), ai debiti scadenti nel breve termine (passività correnti, in genere composte da debiti vs fornitori, debiti vs banche per scoperto di cassa o anticipo fatture ed altri debiti scadenti entro l'esercizio). Tale indice rappresenta il complemento del coefficiente di copertura: quest'ultimo riguarda la parte durevole dello stato patrimoniale e raffronta le fonti di finanziamento durevoli con il capitali investito; l'indice di liquidità fa invece riferimento alla parte corrente e rapporta l'attivo al passivo corrente; come conseguenza, il valore dell'indice, per non rilevare situazioni di criticità, dovrebbe essere anche in questo caso pari o superiore all'unità (tale condizione è rispettata, per effetto della complementarietà tra indici, quando anche il coefficiente di copertura è uguale o superiore all'unità). Un valore pari o superiore all'unità dimostrerebbe che l'azienda, smobilizzando tutto l'attivo corrente, sarebbe in grado di far fronte ai debiti con scadenza nel breve periodo.*

- Indici di rotazione -

$$\text{Tempi medi (gg) giacenza rimanenze} = \frac{\text{Rimanenze}}{\text{Ricavi netti}} * 360$$

$$\text{Tempi medi (gg) incasso crediti vs clienti} = \frac{\text{Crediti commerciali}}{\text{Ricavi netti}} * 360$$

$$\text{Tempi medi (gg) pagamento debiti vs fornitori} = \frac{\text{Debiti vs fornitori}}{\text{Acquisti netti + Prest. Servizi + Beni di 3i}} * 360$$

Significato: *gli indici di rotazione sono rappresentati da una serie di rapporti tra grandezze patrimoniali (crediti vs clienti, magazzino e debiti vs fornitori) ed economiche (ricavi netti e costi per acquisti di beni e servizi) finalizzati a calcolare il periodo medio (calcolato in giorni) dei crediti concessi ai clienti, della giacenza dei beni in magazzino e dei debiti nei confronti dei fornitori. La funzione degli indici di rotazione è quella di indagare la capacità di gestire il rapporto tra le attività correnti (in cui si ritrovano i crediti vs clienti ed il magazzino) e le passività correnti (in cui sono compresi i debiti vs fornitori).*

Nel caso degli indici di rotazione, risulta difficile stabilire dei valori ottimali di riferimento; è importante invece osservarne l'evoluzione nel tempo per analizzare la capacità di mantenere l'equilibrio patrimoniale di parte corrente.

- Durata del ciclo monetario -

Dalla combinazione degli indici di rotazione, è possibile determinare la durata del ciclo monetario, ovvero la distanza temporale media (calcolata in giorni) intercorrente tra il pagamento dei fornitori e l'incasso dai clienti:

Durata del ciclo monetario = Tempi medi (gg) giacenza + rimanenze − Tempi medi (gg) incasso crediti vs clienti − Tempi medi (gg) pagamento debiti vs fornitori

Nel caso di risultato maggiore di zero della formula, l'azienda presenta un ciclo monetario positivo, ovvero paga mediamente prima i propri fornitori rispetto al momento in cui incassa dai propri clienti. Nel caso di risultato minore di zero della formula, l'azienda presenta un ciclo monetario negativo, ovvero incassa mediamente prima dai propri clienti rispetto al momento in cui paga i propri fornitori.

2a correlazione - Capitale investito → Margine operativo netto: *la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di generare un saldo economico positivo dalla gestione caratteristica rispetto all'entità complessiva del capitale investito nella stessa; maggiore sarà il margine positivo generato e maggiore sarà la capacità dell'azienda di impiegare al meglio l'entità e l'articolazione del capitale investito. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio economico nel tempo; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio economico, è rappresentato dal ROI (Return On investment)*

INDICE DI RIFERIMENTO
(monitoraggio equilibrio economico)

- ROI (Return On Investment) -

Formula:

$$\text{ROI (return on investment)} = \frac{\text{Margine operativo netto}}{\text{Capitale investito (Totale attivo)}}$$

Significato: *l'indice ROI evidenzia l'incidenza della capacità dell'azienda di generare margini positivi attraverso l'espletamento dell'attività caratteristica (ricavi operativi – costi operativi) rispetto al totale del capitale investito; in altre parole si potrebbe interpretare l'indice come espressione della capacità di far rendere il capitale investito attraverso lo svolgimento dell'attività caratteristica. Maggiore è il valore di tale indice e migliore è la performance economica conseguita dall'impresa; anche nel caso dell'indice ROI è difficile stabilire dei valori ottimali di riferimento: questi dipendono*

dal settore di appartenenza e dalle caratteristiche operative ed organizzative della singola azienda (nel caso delle aziende pubbliche, sarebbe sufficiente generare un ROI in grado di sostenere gli oneri finanziari e preservare il capitale dell'ente pubblico socio); certamente è utile osservare il trend dell'indice nel tempo per rilevare eventuali scostamenti (al rialzo o al ribasso) ed analizzarne le cause.

- ROS (Return on Sales)

Formula

$$\text{ROS (return on Sales)} = \frac{\text{Margine operativo netto}}{\text{Ricavi netti}}$$

Significato: *Il ROS mette in relazione la redditività operativa ed i ricavi. Quindi non esprime altro che la profittabilità operativa dell'azienda in relazione alle vendite effettuate in un lasso di tempo predefinito. In sostanza, il ROS esprime la quantità di ricavo netto conseguito per ogni Euro di fatturato. L'indice ROS quindi valuta l'efficienza della società in studio nel generare profitti rispetto al fatturato conseguito. Valori elevati di ROS indicano ovviamente un buono stato di salute dell'azienda mentre valori in declino stanno ad indicare che c'è qualcosa che non va.*

3a correlazione – Margine operativo netto → Costo delle fonti di capitale: *la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di remunerare adeguatamente, con il margine economico generato dalla gestione caratteristica, il costo delle fonti di capitali; tale ultimo costo è rappresentato, in via principale, dagli oneri finanziari correlati ai capitali di terzi impiegati nell'azienda (in genere debiti verso il sistema bancario) e dall'utile atteso dai proprietari dell'azienda (azionisti o detentori delle quote del capitale sociale); anche questa correlazione è funzionale a monitorare l'andamento economico dell'azienda; posto che nel caso delle aziende pubbliche non dovrebbe essere ravvisabile il fine lucrativo, l'equilibrio nella presente correlazione è garantito dalla capacità dell'azienda di fare fronte almeno agli oneri finanziari sostenuti sul capitale di terzi. Tenuto conto della peculiarità della relazione, non sono previsti specifici indici dedicati al monitoraggio della stessa.*

4a correlazione –Costo delle fonti di capitale → Fonti di capitale: *la correlazione è funzionale a verificare che la capacità di ripagare puntualmente il costo delle fonti di capitale consenta di mantenere e/o incrementare le stesse fonti nel finanziamento del capitale investito; in tal senso, la composizione tra le fonti di capitale (da suddividersi tra quelle proprie e quelle di terzi) può assumere una composizione diversa nel tempo, a seconda dell'opportunità di incrementare l'incidenza del capitale proprio ovvero del capitale di terzi; proprio il rapporto tra queste due grandezze (capitale proprio – capitale di terzi) è funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario dell'azienda, verificando*

che ci sia una giusta proporzione tra il capitale di terzi ed il capitale investito dal proprietario dell'azienda; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario, è rappresentato dalla Leva finanziaria.

INDICE DI RIFERIMENTO
(monitoraggio equilibrio finanziario)
- Leva finanziaria -

Formula:

$$\text{Leva finanziaria} = \frac{\text{Passività vs terzi}}{\text{Patrimonio netto}}$$

Significato: *l'indice di leva finanziaria analizza le modalità di finanziamento dell'attività di impresa rapportando le risorse reperite presso terzi (siano essi banche, fornitori, dipendenti per il TFR maturato o altro) alle risorse investite dai soci nell'impresa a titolo di capitale di rischio e di riserve accumulate (ovvero il patrimonio netto). Difficile individuare valori ottimali del grado di leva finanziaria: rapporti elevati possono sottendere a scelte strategiche dell'imprenditore che, dato il basso costo delle fonti di approvvigionamento esterne, anziché investire risorse proprie nell'impresa, decide di finanziarsi ricorrendo agli istituti di credito; tuttavia, è possibile evidenziare come un elevato livello di leva finanziaria aumenti il rischio di impresa: ricorrere infatti a fonti esterne comporta un costo (interessi passivi) ed un'obbligazione da assolvere a prescindere dall'andamento economico dell'attività, per cui in periodi di criticità operativa (difficoltà a vendere) e/o di liquidità (difficoltà ad incassare), l'azienda è certamente più esposta al rischio insolvenza.*

Allegato B

Comune di Gavi
Razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31.12.2019
(art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione tecnica

Presentazione

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016, di seguito anche TUSP) ha introdotto l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche socie, di condurre annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti esplicitati dal c. 2 dell'art. 20 del TUSP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
I piani di razionalizzazione conseguenti, oltre ad essere corredati da una relazione tecnica, devono prevedere, per le misure individuate a seguito dell'analisi svolta, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione.

Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre e poi trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economica e Finanze, alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016) ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

La presente relazione tecnica, che introduce l'ambito normativo e giurisprudenziale entro cui viene condotta l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Gavi, si articola nei seguenti paragrafi:

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica
2. Società partecipate oggetto dell'analisi
3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica
   3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie
   3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie
   3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie
4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica
5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica
6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato

Appendice normativa

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 175/2016, i presupposti perseguiti dal TUSP sono riconducibili:

- all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche,
- alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato,
- alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In tal senso muovono i criteri di razionalizzazione delle partecipazioni contenuti all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Al fine di recepire, analizzare e poi applicare le disposizioni di razionalizzazione contenute nel D. Lgs. 175/2016, occorre definire la correlazione tra finalità di fondo, limiti/ condizioni e misure da adottare ai sensi del Testo Unico.

Con riferimento alle finalità di fondo, queste ultime sono da ravvisarsi in quanto espresso dal c. 2 dell'art. 1 del TUSP, ovvero: efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Tutte le azioni che seguiranno in applicazione degli obblighi di razionalizzazione periodica delle partecipate, non potranno ignorare le suddette finalità di fondo.

Recepite le finalità di fondo, gli enti soci sono tenuti a rapportare le caratteristiche operative e le situazioni gestionali ed economico patrimoniali delle proprie partecipate, con i limiti e le condizioni previste dal legislatore; tali limiti e condizioni sono contenuti in diversi passaggi normativi distribuiti nel TUSP; in particolare l'art. 4 è dedicato a definire l'ambito di operatività delle società consentite (***Funzionalità delle partecipazioni societarie***); l'art. 5 (i c. 1 e 2) è invece dedicato agli aspetti più di natura economico patrimoniale, correlati alla sostenibilità finanziaria della partecipata, alle condizioni di convenienza economica nell'erogazione dei servizi che gli sono propri, all'economicità del ricorso alla partecipata in luogo di soluzioni alternative (***Convenienza delle partecipazioni societarie***); sono infine delineate, al c. 2 dell'art. 20, le condizioni organizzative e gestionali che gli enti pubblici soci devono dimostrare per mantenere le proprie partecipazioni nelle società di capitali (***Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie***).

Dal raffronto tra le finalità di fondo del TUSP ed i limiti/ condizioni cui sono assoggettate le società a partecipazione pubblica, scaturiscono le misure che il legislatore impone di individuare per mantenere le società ammesse e dismettere quelle non in grado di rispettare i limiti e le condizioni normative.

2. Società partecipate oggetto dell'analisi

Il c. 1 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 specifica che sono oggetto di analisi, le partecipazioni in società detenute direttamente o indirettamente.

Per quanto riguarda la definizione di società, è possibile richiamare quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 175/2016, che specifica come, per le amministrazioni pubbliche, sia consentito partecipare esclusivamente "*a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*".

Per partecipazione diretta si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

Più articolata la definizione di partecipazione indiretta; secondo la lett. g) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, si intende *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*; a sua volta, occorre richiamare la definizione di società a controllo pubblico, riportata alla lett. m) del medesimo c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 che considera società a controllo pubblico *"le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)"*; la definizione pertanto si completa richiamando la lett. b) dello stesso c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, che definisce il requisito del controllo su una società come *"la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*.

Rispetto a quanto sopra richiamato, l'analisi dell'assetto delle partecipate deve pertanto ricomprendere, oltre alle società a partecipazione diretta, anche quelle indirettamente partecipate per il tramite di società controllate.

Per quanto riguarda il tema del controllo, in particolare nei casi di società in house soggette a controllo congiunto, risulta utile richiamare quanto specificato nella deliberazione della Corte dei conti 122/2018 VSGO Emilia Romagna, in cui i magistrati contabili hanno evidenziato quanto segue: *"Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.*

Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere". Rispetto all'importante indicazione richiamata, nell'ambito dell'analisi condotta sulle partecipate dell'ente, sono state considerate controllate tutte le società qualificate come in house e si è di conseguenza proceduto a censire ed analizzare (come partecipazioni indirette) le società da queste partecipate. Nel merito giova anche richiamare la delibera n. 58/2020/VSG in cui la Corte dei Conti Emilia Romagna ricorda che *"una partecipazione minima, in linea di principio inidonea a consentire il conseguimento del fine pubblico in presenza di interessi potenzialmente contrastanti, può essere giustificata stipulando patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento tra i soci pubblici, in modo da assicurare il "loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata"*.

3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica

Nei paragrafi che seguono si presentano, per ambiti omogenei, i requisiti che devono essere verificati nei confronti delle singole partecipazioni societarie al fine di definire gli eventuali interventi di razionalizzazione.

3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie

Gli enti locali non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; tale definizione, contenuta nel c. 1 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, rappresenta un richiamo a quanto originariamente previsto dal c.27 dell'art. 3 della L. 244/2007; rispetto a questo primo riferimento, le amministrazioni pubbliche hanno già effettuato diverse attestazioni in merito alla stretta necessità del mantenimento (o dell'acquisizione) di partecipazioni societarie; la disposizione del Testo Unico non fa che ribadire pertanto un presupposto essenziale per la detenzione, da parte di un'amministrazione pubblica, di quote in società di capitali. In merito a tale presupposto generale, può essere utile richiamare la definizione di stretta necessità tratta dalla giurisprudenza; in tal senso, riferendosi alla valutazione di stretta necessità che ogni amministrazione partecipante a società di capitali era tenuta ad effettuare ai sensi del richiamato c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 33/2013, ha evidenziato quanto segue:

"Va ricordato, inoltre, che a prescindere dall'immediata applicazione dei criteri normativi esposti, le delibere consiliari di assunzione/mantenimento della partecipazione devono comunque, in via generale, tenere conto (e conseguentemente dare atto nel testo) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa.

E' chiaro, infatti, che la scelta di assunzione/mantenimento della partecipazione presuppone in capo all'ente locale (di qualsivoglia dimensione) una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., nell'ottica della sana gestione finanziaria.

Sul punto, la giurisprudenza della Sezione ha precisato che l'andamento della società non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario ed i risultati economici di quest'ultimo sistematicamente negativi, fermo il rispetto dei recenti divieti di finanziamento ex art. 6 comma 19 d.l. n. 78/2010.

Sempre nel parere n. 124/2011 la Sezione ha osservato che "nelle singole delibere ex l. n. 244/2007 si impone una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico seguito dall'amministrazione. In altri termini quest'ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni, chiarendo altresì nel dettaglio quale percorso logico – argomentativo abbia seguito".

.....

La delibera del Consiglio comunale di ricognizione delle società partecipate deve, quindi, contenere la motivazione di tale decisione, non essendo in alcun modo rispettose di tali parametri normativi delibere contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica e perplessa di siffatta pseudo-motivazione. Al contrario, può ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo, anche se succinta, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge.

Riassumendo quanto esposto, la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere sulle proprie società partecipate deve riguardare l'oggetto effettivo (non solo quello risultante

dall'oggetto sociale formalizzato negli atti societari), la natura dei servizi offerti, la stretta inerenza ai compiti dell'ente, le ragioni ostative alla reinternalizzazione (o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno), la situazione economica e patrimoniale della società (applicando i principi di legalità finanziaria, di economicità ed efficacia che conformano l'azione amministrativa), le soglie dimensionali di recente introduzione".

Dal riscontro del richiamo giurisprudenziale riportato, emerge come la definizione di "stretta necessità" rappresenti un presupposto generale che deve declinarsi in diversi ambiti, oggi puntualmente e dettagliatamente esposti nel D. Lgs. 175/2016 e che riguardano sia i presupposti della funzionalità (più sotto riepilogati), sia quelli della convenienza e della sostenibilità organizzativa, presentati nei paragrafi successivi.

Nel quadro del requisito generale della stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'ente socio, è possibile, direttamente o indirettamente, secondo quanto specificato dal c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- attività aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato
- organizzazione di gruppi di azione locale, anche nel settore della pesca;
- gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con una partecipazione massima non superiore all'1% del capitale sociale.
- società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari

3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti ad intervenire (alienandole o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione) sulle società che, secondo quanto disposto dal c. 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, non rispettino i seguenti requisiti:

- convenienza economica
- sostenibilità finanziaria;
- compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- convenienza rispetto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio;
- efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente sostenuto nei confronti della società partecipata con le norme dei trattati europei, in particolare quelli concernenti la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l'erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative.

Tale valutazione si articola in tre livelli tra loro correlati: in primo luogo occorre valutare se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione migliore, in termini di presidio dei compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia (gestione diretta da parte dell'ente) oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall'amministrazione.

Il secondo livello riguarda la valutazione circa la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell'ente socio (che ne ha sottoscritto il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l'investimento effettuato dallo stesso socio pubblico.

Il terzo livello concerne la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione richiede una verifica del rapporto costo/ qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata e complessa del mercato per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della propria partecipata. Tale intervento deve essere effettuato, da parte dell'ente capogruppo, combinando la dimensione di ente socio ed ente committente. In tal senso, nell'ambito dei rapporti di servizio in essere con le proprie partecipate, gli enti sono tenuti a verificare costantemente il livello di efficienza ed efficacia raggiunto dalle società nell'erogazione delle proprie prestazioni; in sede di rinnovo degli affidamenti gli enti committenti saranno poi tenuti a rispettare le condizioni normative che richiedono di valutare ed attestare la convenienza del ricorso ad una propria partecipata. I riferimenti normativi di tale passaggio sono rappresentati da:

- c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 conv. dalla L. 213/2012, in cui si prevede quanto segue: "*20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento*

prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";

- c. 2 art. 192 del D. Lgs. 50/2016 in cui, con riferimento all'ipotesi di ricorrere all'in house providing, viene richiesto quanto segue: "*2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*".

3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti altresì ad intervenire, alienando le quote o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, qualora rilevino, secondo quanto definito dalle ulteriori condizioni di cui al c. 2 dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016:

- società che non svolgono alcuna delle attività ammesse;
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- ~~e~~ partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Con riferimento alle singole condizioni da verificare, di seguito si riportano gli elementi interpretativi utili ai fini dell'assunzione delle decisioni.

- Amministratori superiori a dipendenti: Il criterio in oggetto ha trovato nel tempo, riferimenti ed orientamenti giurisprudenziali e di prassi che ne suggeriscono un'applicazione ponderata e mediata dall'analisi operativa della singola partecipata; in tal senso è utile riportare quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 114/2018 VSG: "*Il secondo criterio indicato dal legislatore per individuare le società soggette a processo di razionalizzazione è identificato con le "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica il presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato.*

Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di razionalizzazione la spesa) o di amministratori a cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).
Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)".

- Attività analoghe o similari: il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007; nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/ soppressione delle quote detenute. Un utile approfondimento sulle modalità applicative di tale criterio, anche in questo caso, è individuabile negli orientamenti della Corte dei conti: sempre la deliberazione n. 114/2018 VSG della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ha sottolineato quanto segue: *"Il terzo criterio indicato dal comma 2, dell'art. 20 cit, prevede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società o da enti pubblici strumentali.*
Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali. Il confronto, pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio. In virtù del principio normativo, che impone l'eliminazione delle società "doppione", è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte e sulle ragioni dell'eventuale mantenimento.
In proposito, recentemente, questa Sezione ha affermato che "l'elemento dirimente" per valutare se si è in presenza di una società c.d. doppione non è «da ricercare nella distinzione tra "oggetto sociale indicato nello statuto" e "attività concretamente svolta"». Piuttosto, l'ente nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, «deve motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia in una misura di riassetto (alienazione/razionalizzazione/fusione) sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, come esplicitamente previsto dal richiamato art. 20, comma 2, lettera c), del testo unico sulle partecipate in cui si dispone la "eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali", indicando, come possibile metodologia attuativa ("anche") le "operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni"» (Lombardia/335/2017/PAR del 22 novembre 2017)".

- Con riferimento alla soglia di fatturato minimo necessario per evitare l'applicazione obbligatoria di misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, la Sezione di controllo della Corte dei conti Abruzzo, nella deliberazione n. 40/2018 VSG, ha riepilogato le modalità di determinazione di tale grandezza: "*Con la richiamata deliberazione n. 54/2017, la Sezione emiliana ha selezionato, all'interno della macroclasse A "Valore della produzione" del Conto economico, le voci (i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e i ricavi e altri proventi) che scaturiscono dall'attività caratteristica e, conseguentemente, devono essere considerate nell'aggregato del fatturato. Ad ulteriore specificazione di questa indicazione, e non in contrasto con la stessa, il documento operativo del MEF precisa che la voce A5) deve essere calcolata al netto dei contributi in conto esercizio; ciò in quanto il criterio di cui all'art. 20, c. 2, lettera d) del TUSP è chiaramente teso a segnalare come critiche quelle società che non soddisfano una "dimensione economica" minima, in termini di ricavi autonomamente prodotti dall'attività caratteristica, quindi senza considerare i contributi elargiti da soggetti terzi.*

  La precisazione si rende necessaria in quanto la voce A5) del Conto economico è una categoria residuale che presenta un contenuto eterogeneo. In base al documento OIC n. 12 (punto 56), all'interno della stessa confluiscono i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l'attività accessoria. Trattasi, in prevalenza, di fattispecie di ricavi assimilabili a quelli derivanti dalle vendite e prestazioni (fitti attivi, canoni attivi, plusvalenze non aventi natura finanziaria, ripristini di valore nei limiti del costo di precedenti svalutazioni, sopravvenienze e insussistenze attive, ricavi diversi quali rimborsi spese, penali applicate ai clienti). Coerentemente, tali componenti sono prese in considerazione ai fini del fatturato, in quanto assimilabili ai ricavi tipici dell'attività caratteristica. Accanto a tali fattispecie, tuttavia, la voce in esame ospita anche i contributi in conto esercizio, i quali rappresentano somme erogate da soggetti terzi in base alla legge o in base a disposizioni contrattuali, con finalità di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. L'aggregato include anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Trattasi, quindi, di componenti economiche positive che non scaturiscono dall'esercizio dell'attività d'impresa caratteristica, ma la supportano dall'esterno. Per tale ragione gli stessi non vengono presi in considerazione nell'aggregato del fatturato".

  Nel merito è intervenuta anche la Corte dei Conti Valle d'Aosta che con deliberazione n. 6/2019 ha precisato che "*Con riferimento alle modalità di calcolo del fatturato delle società partecipate dagli enti relativo all'ultimo triennio, occorre precisare che il perimetro della nozione di "fatturato" ... debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche". Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 del cod. civ. ... il predetto orientamento trova pratica attuazione nelle summenzionate "Linee guida Dipartimento del tesoro – Corte dei conti" le quali, al fine di consentire l'omogenea applicazione dell'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP, prevedono, al punto 4.1, appositi approfondimenti tecnici in ordine alle modalità di calcolo del fatturato,*

suddivise in differenti tipologie di attività riferite all'area ordinaria della gestione aziendale di ciascuna società partecipata ... nel modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie, al punto 03, titolato "Requisiti testo unico delle società a partecipazione pubblica", il fatturato, relativo alla tipologia di attività rubricata "Attività produttive di beni e servizi", deve essere indicato considerando esclusivamente le voci del conto economico di cui ai nn. A1) e A5). Nell'apposito riquadro della medesima sezione, rubricato "Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti", dovranno essere eventualmente fornite le precisazioni concernenti i contributi in conto esercizio come sopra riportate."

Nel caso di società partecipate che non disponessero di potenzialità attuali o prospettiche di conseguire la soglia di fatturato prevista dal legislatore, risulterebbe ragionevole avviare un'analisi operativa funzionale a verificare se in ogni caso, la soluzione in essere, rappresenti la scelta più congrua e conveniente per l'ente socio; in caso di riscontro positivo, si renderebbe necessario avviare un confronto collaborativo con gli organismi esterni preposti alla vigilanza ed al controllo dell'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016 al fine di individuare la soluzione più compatibile con le indicazioni del TUSP ed i riflessi pratici sull'ente titolare dei servizi coinvolti.

- Società con perdite in quattro degli ultimi cinque anni: tale criterio obbliga l'amministrazione ad intervenire nei confronti di società che abbiano comprovato, attraverso i risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio, l'incapacità di perseguire l'equilibrio economico di gestione; in questo caso, le misure previste dalla normativa, non lascerebbero spazio ad interventi di razionalizzazione dei costi, con la possibilità prospettica di riequilibrare, negli esercizi futuri, la gestione economica della società; le uniche ipotesi di razionalizzazione percorribili appaiono quelle della cessione delle quote ovvero dello scioglimento e liquidazione della società; unica eccezione è rappresentata dalle società che operano nell'ambito dei servizi di interesse generale per cui il legislatore sembra ammettere, attraverso l'esclusione specifica da tale ambito di intervento, la possibilità di avviare azioni di razionalizzazione gestionale senza obbligatoriamente giungere alla dismissione; ovviamente in tal caso, le misure di razionalizzazione gestionale dovranno essere esplicitate e rendicontate nell'ambito dei piani di razionalizzazione periodica previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

- Contenimento dei costi di funzionamento: il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. f) del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di riorganizzazione interno per quelle società che non sono oggetto di cessazione; in tal senso, la misura si può ritenere potenzialmente estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi, in particolare laddove emergessero delle perdite di esercizio recenti. È pertanto demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenendo altresì conto che, secondo quanto previsto dal c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a formulare con propri provvedimenti, nei

confronti delle società controllate, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, queste ultime anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.
Nel merito si segnala la deliberazione n. 17/2020/VSGO della Corte dei Conti Emilia Romagna in cui è stata sottolineata la necessità per l'ente locale di operare un'attenta analisi dei costi di funzionamento delle proprie partecipate, così come prevista dall'art. 20, comma 2, lett. f, D.lgs. 175/2016, in quanto fondamentale al fine di esaminare la situazione delle società, verificare ed incidere su eventuali ambiti di diseconomie ed inefficienze e prevedere eventuali azioni di contenimento dei costi. In tal senso la Corte ha anche ribadito che il mancato rispetto di tale previsione preveda una specifica sanzione, come previsto dal comma 7 della medesima norma.

- Aggregazione con altre società: questa misura è da intendersi pienamente applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino negli ambiti ammessi dalla normativa (c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016); laddove siano verificate tali condizioni di base (che consentirebbero all'ente socio di promuovere con successo le proprie istanze nelle assemblee societarie), l'ente è tenuto ad indicare, nel proprio piano di razionalizzazione periodica, l'indirizzo di accorpare tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad un'unica società multiservizi. Tali indicazioni devono tuttavia essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi che determinino condizioni di inefficienza complessiva; in tal senso, laddove non si riscontrassero sinergie operative tra le società oggetto di potenziale accorpamento, la misura non risulterebbe conveniente. Nel caso un ente detenesse partecipazioni di minoranza in più società che presentano affinità operative, lo stesso ente potrà farsi promotore di istanze di aggregazione, senza tuttavia la certezza che tali istanze possano essere condivise e promosse anche dagli altri soci.

4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione a terzi, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
Alle operazioni di dismissione societarie si applicano le agevolazioni normative previste dal c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013; tale disposizione prevede che:

- in caso di scioglimento della società, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto; le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; ove lo scioglimento riguardi una

società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

- in caso di alienazione delle quote, è possibile procedere alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni; in caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

La mancata adozione delle misure di razionalizzazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo delle partecipazioni, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

La legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) ha previsto la sospensione del regime sanzionatorio correlato alla mancata applicazione delle misure di razionalizzazione previste dal piano di revisione straordinaria nel caso di società che dimostrino di aver conseguito risultati economici positivi negli esercizi pregressi, attraverso l'introduzione del c. 5bis nell'ambito dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016: *"5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui ai commi 4 e 5* (disposizioni che prevedono l'obbligo di alienazione – e relative sanzioni in caso di mancata attuazione - delle partecipazioni non più sostenibili a seguito della revisione straordinaria, ndr) *non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica, che detiene le partecipazioni, è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione."*

Nel merito la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta, con deliberazione n. 7/2019 PAR ha evidenziato come la citata deroga trovi applicazione solo per le alienazioni definite nel piano di ricognizione straordinaria; in particolare i Magistrati ricordando che *"...Per effetto della disciplina introdotta dal comma 5bis dell'art. 24 del TUSP, la pubblica amministrazione che, in adempimento all'obbligo previsto dal citato art. 24, avrebbe dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30 settembre 2018 e non abbia ancora concluso la procedura di alienazione – o laddove questa abbia avuto esito negativo – è autorizzata, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, a non procedere all'alienazione, senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 24. ...",* ritengono che *"... L'"autorizzazione" concessa dal legislatore all'amministrazione di non procedere all'alienazione delle partecipazioni è riferita, a giudizio del collegio, alla sola ricognizione straordinaria ... il termine "ricognizione" individuato dal legislatore come dies a quo del triennio utilizzato per il calcolo dell'utile d'esercizio non può che essere riferito alla sola ricognizione straordinaria. A supporto di tale interpretazione intervengono, da un lato, l'utilizzo del termine*

"ricognizione" solo nell'articolo 24 e non anche nell'articolo 20, laddove figurano le locuzioni "piano di riassetto" e "piano di razionalizzazione", e, dall'altro, la collocazione sistematica del comma 5bis all'interno dell'articolo 24, relativo alla revisione straordinaria.
In sede di razionalizzazione periodica, considerato che il comma 5bis esonera l'amministrazione pubblica dal solo obbligo di alienazione, permane, infatti, la necessità di sottoporre tali partecipazioni alle altre misure di razionalizzazione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del TUSP, nonché di precisare la volontà di avvalersi o meno della facoltà di non alienare la partecipazione, in quanto non si realizza un automatismo tra la proroga introdotta dal comma 5bis e la facoltà concessa all'amministrazione.
La revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche costituisce la base per quella periodica cui sono tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, e i criteri di razionalizzazione indicati nel TUSP sono i medesimi. ... Una manifestazione ulteriore della richiamata consequenzialità delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 24 del TUSP è rappresentata dai meccanismi sanzionatori previsti in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 (il piano di razionalizzazione e la relazione sull'attuazione dello stesso entro il 31 dicembre dell'anno successivo), che sono più accentuati nella revisione periodica (art. 20, comma 7) e che continueranno a trovare applicazione anche nel triennio 2019-2021, non operando la sospensione disposta dal comma 5bis dell'art. 24."
Tale indirizzo è stato recentemente ripreso dalla deliberazione n. 58/2020/VSGO della Corte dei Conti Emilia Romagna che ha sottolineato come la sospensione fino al 31/12/2021 "*dei commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) dell'art. 24, nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione*" concerne esclusivamente la revisione straordinaria.

Rispetto a quanto sopra indicato, occorre evidenziare ulteriori riflessi amministrativi: premesso che l'individuazione e l'adozione di misure di razionalizzazione periodica rientra nelle responsabilità e nelle competenze di ogni singola amministrazione pubblica socia, che può formulare i propri indirizzi combinando le proprie priorità politiche con gli obblighi normativi, in caso di adozione di misure inefficaci (o di mancata adozione di interventi), potrebbero emergere profili di responsabilità amministrativa e patrimoniale in capo ai vertici dell'amministrazione socia competente ad adottare ed a far applicare il piano; in tal senso è utile richiamare, a titolo esemplificativo, quanto previsto dal c. 2 dell'art. 12 del D. Lgs 175/2016, che prevede specifiche responsabilità in capo agli amministratori degli enti locali soci che con il proprio comportamento omissivo, abbiano pregiudicato il valore della partecipazione: "*2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.*"

5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica

Dal punto di vista procedurale, il provvedimento di ricognizione (e la relazione sui risultati conseguiti) deve essere inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro perché verifichino il puntuale adempimento degli obblighi di revisione straordinaria.

Meno immediata è l'individuazione dell'organismo competente ad adottare il provvedimento di analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie e l'individuazione delle misure di razionalizzazione; in tal senso, l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 nulla specifica in merito; occorre tuttavia evidenziare come il primo piano di razionalizzazione delle partecipate, adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della L. 190/2014 e precursore dell'adempimento in oggetto, disponesse che i presidenti di provincia o i sindaci (per limitarsi agli enti locali) dovessero definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; con riferimento a quanto richiamato, potrebbe sostenersi, per analogia ed in assenza di specifiche indicazioni del legislatore, che anche il nuovo provvedimento possa seguire il medesimo iter amministrativo. Rispetto a tale possibile interpretazione, occorre tuttavia evidenziare come le Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicate il 23 novembre 2018, abbiano indicato come il documento debba essere approvato con delibera consiliare: "*L'articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica di cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.*

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare."

6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato

Rispetto al modello di provvedimento adottato per l'analisi e l'individuazione delle misure di razionalizzazione, si rende necessario evidenziare che l'ente ha preliminarmente considerato quanto intervenuto negli scorsi esercizi; per quanto riguarda la revisione straordinaria delle partecipate, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti aveva proposto specifico modello di riferimento attraverso la deliberazione n. 19/2017; relativamente al primo piano di revisione periodica delle partecipate, da adottarsi entro il 31 dicembre 2018, sono stati proposti due modelli di riferimento: il primo formulato dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con la Corte dei conti, nell'ambito delle "Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche" pubblicate il 23 novembre 2018, e successivamente aggiornato il 21 novembre 2019 con il documento "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"; il secondo modello è stato invece proposto con Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018;

tali modelli presentano supporti diversi per la raccolta della medesima tipologia di informazioni. Rispetto alla potenziale sovrapponibilità degli strumenti approntati da autorevoli organismi di vigilanza e controllo esterni, è utile richiamare quanto specificato dalla Deliberazione n. 6/2019 della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta: *"L'adozione di modelli standard da parte della Sezione delle autonomie, come bene specificato nella sopra richiamata deliberazione 19/SEZAUT2017/INPR, persegue non solo finalità di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli Enti locali ma è anche preordinata ad agevolare la compilazione dell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro, in quanto i set delle informazioni richieste, seppur strutturati in modo diverso, sono sostanzialmente di analogo ordine, sia qualitativo sia quantitativo. Appare, pertanto, evidente che, ancorché "suggerito" e, dunque, sprovvisto del carattere della tassatività, il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviare a questa Sezione sia quello "standard" di atto di ricognizione all'uopo predisposto dalla Sezione delle autonomie, proprio al fine di agevolare l'attività di controllo di stretta competenza della Corte dei conti.*

Dal quadro di riferimento così ricostruito, è possibile affermare che il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde)."

Tenuto conto delle indicazioni emerse nell'orientamento sopra richiamato, il Comune di Gavi ha ritenuto opportuno adottare il modello di analisi proposto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti; poiché alla data di conduzione dell'analisi delle partecipate non erano presenti indicazioni aggiornate, è stato preso a riferimento, con specifici adeguamenti, il modello proposto dalla suddetta Sezione per il Piano di razionalizzazione periodica 2018 integrandolo con la previsione di alcune specifiche richieste formulate nei moduli forniti dalle Linee guida del MEF del 21 novembre 2019 e nella scheda per la raccolta delle informazioni sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019, approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dal 26 novembre scorso.

La presente relazione tecnica costituisce documento di accompagnamento del modello di piano di razionalizzazione periodica impiegato; quest'ultimo, che si pone in continuità con il Piano adottato nello scorso esercizio e tiene conto delle azioni dallo stesso individuate, i cui risultati sono illustrati nella relazione prevista dal c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, è articolato secondo il seguente indice:

01. SCHEDA ANAGRAFICA
02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
    - *02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta*
    - *02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta*
    - *02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni*
03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)
    - *03.01.* Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)*
    - *03.02.* Condizioni art. 20 co. 2*

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

*05.01. **Contenimento costi*

*05.02. **Cessione/Alienazione quote*

*05.03. **Liquidazione*

*05.04. **Fusione/Incorporazione*

05.05. Riepilogo

06. ELENCO MOTIVAZIONI

** sezione predisposta per ogni singola società partecipata*

*** scheda predisposta eventualmente per ogni azione definita riconducibile alla categoria*

Appendice normativa

Di seguito si riportano i riferimenti normativi tratti dal D. Lgs. 175/2016, richiamati nella presente relazione tecnica ed utili per la predisposizione e l'analisi del Piano di revisione straordinaria.

Art. 1. Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.

4. Restano ferme:

a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

.....

b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

.....

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

.....

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; ...

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.
8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.
9-bis. bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.
9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari

Art. 5. Oneri di motivazione analitica
1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.
3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali
1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.
4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate
1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.
2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica
1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.
2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.
3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.
5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante

messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti" . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione

dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1 Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 26. Altre disposizioni transitorie

.....

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.

.....

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

.....

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

ALLEGATO C

COMUNE DI GAVI

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2020 DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI AL 31.12.2019 (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

INDICE

01. **SCHEDA ANAGRAFICA**
02. **RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
03. **REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
03.02. Condizioni art. 20 co. 2
04. **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
05. **AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
05.01. Contenimento costi
05.02. Cessione/Alienazione quote
05.03. Liquidazione
05.04. Fusione/Incorporazione
05.05. Riepilogo
06. **ELENCO MOTIVAZIONI**

LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI (ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:	Comune
Denominazione Ente:	PIEMONTE
Codice fiscale dell'Ente:	00367950060

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016	SI
L'ente ha effettuato la revisione periodica 2018 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016	SI
L'ente ha effettuato la revisione periodica 2019 ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 175/2016	SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:

Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono:

Fax:

Posta elettronica:

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Sede Legale E	Stato F	Anno di inizio della procedura G	% Quota di partecipazione H	% Quota soggetto privato I	Settore di attività J	Attività svolta K	Partecipazione di controllo L	Tipo di controllo TUSP M	Società in house N	Previsione nello statuto di limiti sul fatturato O	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) P	Holding pura Q
Dir_1	92000050069	Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a. - CIT S.p.a.	1996	Via P. Giacometti, 22 - 15067 Novi Ligure (AL)	Attiva		16,194%	0,00%	Cod. ATECO: 49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane Cod. ATECO: 49.39.09 - Altri trasporti terrestri di passeggeri nca Cod. ATECO: 52.21.60 - Categoria attività di traino e soccorso stradale Cod. ATECO: 96.03.00 - Servizi di pompe funebri e attività connesse	Servizio di trasporto pubblico locale	NO	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti	NO	NO	NO	NO
Dir_2	01753480068	GAL Giarolo Leader S.r.l.	1997	Piazza Risorgimento, 3 - 15060 Stazzano (AL)	Attiva		6,27%	54,20%	Cod. ATECO: 82.99.99 - Categoria altri servizi di sostegno alle imprese nca Cod. ATECO: 66.19.50 - Servizi di trasferimento di denaro (money transfer)	Valorizzazione del territorio e sviluppo locale	NO	nessuno	NO		NO	NO
Dir_3	02021740069	Società Pubblica per Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a. - SRT S.p.a.	2003	Strada Vecchia per Bosco Marengo - 15067 Novi Ligure (AL)	Attiva		2,15%	0,00%	Cod. ATECO: 38.21.09 - Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi Cod. ATECO: 38.32.30 - Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse	Gestione di impianti di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti solidi sia urbani che speciali	NO	controllo analogo congiunto	SI	SI	NO	NO
Dir_4	02103850067	ECONET S.r.l.	2005	Piazza Levi, 12 - 15011 Acqui Terme (AL)	Attiva		1,17%	0,00%	Cod. ATECO 38.11.00 - Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi	Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi di igiene ambientale	NO	controllo analogo congiunto	SI	SI	NO	NO
Dir_5	96029620067	Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Alessandria S.c.a.r.l. - Alexala S.c.a.r.l.	1997 (consorzio) - 2018 (trasformazione in società)	Piazza Santa Maria di Castello, 14 - 15121 Alessandria (AL)	Attiva		0,397%	n.d.	Cod. ATECO 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	Attività di promozione, accoglienza, informazione turistica locale	NO	nessuno	NO		NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna G: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna H: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna K: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna L: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna N: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna P: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna Q: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Sede Legale E	Stato F	Anno di inizio della procedura G	Denominazione società/organismo tramite H	% Quota di partecipazione società/organismo tramite I	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione J	% Quota soggetto privato K	Settore di attività L	Attività svolta M	Partecipazione di controllo N	Tipo di controllo TUSP O	Società in house P	Previsione nello statuto di limiti sul fatturato Q	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) R
Ind_1	02265840062	Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. - SCAT S.c.r.l.	2009	Viale Milite Ignoto, 26/28 - 15121 Alessandria (AL)	Attiva		Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a. - CIT S.p.a.	9,452%	1,531%	n.d.	Cod. ATECO 49.31.00 - Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane ed suburbane	Servizio di trasporto pubblico locale	NO	nessuno	NO		NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna G: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna H: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna I: Indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna J: Indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna M: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna N: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna P: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna R: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni

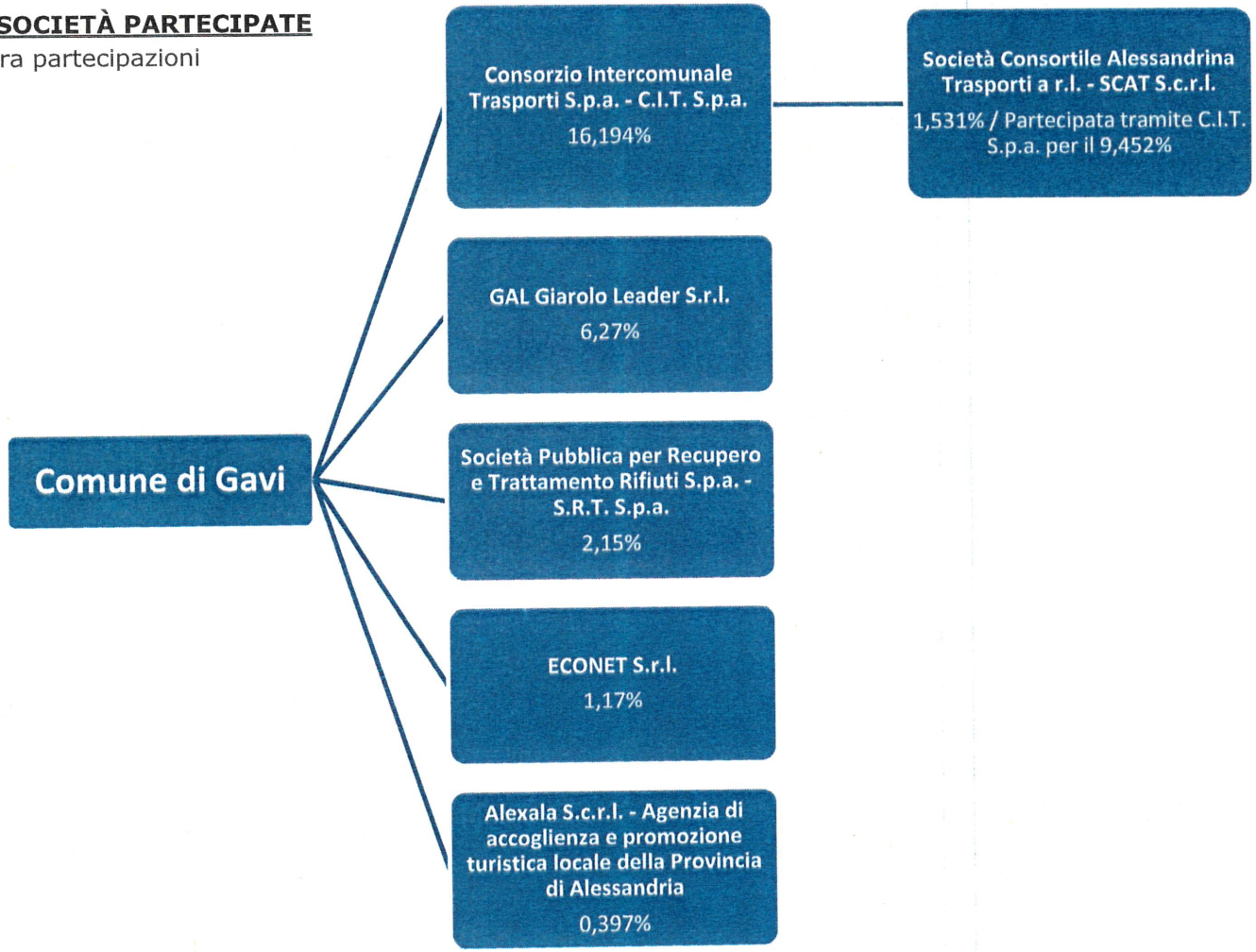

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_1	*(a)*
Denominazione società partecipata:	Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a. - CIT S.p.a.	*(b)*
Tipo partecipazione:	Diretta	*(c)*
Attività svolta:	Servizio di trasporto pubblico locale	*(d)*

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-*bis*) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-*sexies*) ☐
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ☑

Riferimento normativo società

Con riferimento al fondamento normativo dei diritti speciali/ esclusivi, la società opera nel settore del trasporto pubblico locale disciplinato dal D.Lgs. 422/1997

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-*bis*) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☑
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

C.I.T. S.p.a. è una società pluriservizi che ha ad oggetto della gestione del trasporto pubblico, in ambito urbano ed extraurbano, di cose e persone sia per conto terzi che per conto proprio ed ogni attività collaterale comunque connessa, ivi inclusi i servizi di noleggio da rimessa, i trasporti scolastici e la gestione dei parcheggi a pagamento. Oltre tali attività l'oggetto sociale ricomprende anche l'esercizio di l'attività di pompe e trasporti funebri (tra cui il commercio all'ingrosso ed al minuto di cofani mortuari, articoli funerari e mortuali vari), l'effettuazione di lavori edili, infrastrutturali ed impiantistici in genere inerenti strutture civili, industriali, logistiche e viarie, la realizzazione, gestione ed esercizio di linee auto-ferro-metro-tramviarie o di centri logistici ed intermodali. La società partecipa a SCAT S.c.p.a., società aggiudicataria della gara per il trasporto pubblico e titolare del relativo contratto sottoscritto con l'Agenzia Mobilità Piemontese.

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(d): *Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_2	*(a)*
Denominazione società partecipata:	GAL Giarolo Leader S.r.l.	*(b)*
Tipo partecipazione:	Diretta	*(c)*
Attività svolta:	Valorizzazione del territorio e sviluppo locale	*(d)*

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-*bis*) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-*sexies*) ☐
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ☐

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? ☑

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☑
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-*bis*) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

GAL Giarolo Leader S.r.l., in funzione di Gruppo di Azione Locale (GAL), ha per oggetto la promozione di interventi a sostegno e sviluppo del territorio e delle attività locali e la gestione dei finanziamenti destinati dalla CEE e dai Ministeri competenti allo sviluppo ed al potenziamento delle attività territoriali agricole, agroindustriali, turistiche e culturali, artigianali, con particolare attenzione alla difesa della qualità e alla possibilità del ripristino della qualità della vita in presenza di danni ecologici. Tutto ciò al fine di incrementare l'occupazione e rendere produttive e competitive quelle attività tradizionali che, a causa della scarsezza di mezzi e di informazione, hanno subito un processo di stasi rispetto alle medesime attività in altre aree Europee. La società è uno dei 14 GAL finanziati attraverso la Misura 19 "Sviluppo locale partecipativo - LEADER" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Piemonte e gestisce il Piano di Sviluppo Locale (PSL) "Da Libarna a Coppi: una terra sempre in corsa", approvato in via definitiva dalla Regione Piemonte in data 27.10.2016, che permette di agevolare investimenti sul territorio nei seguenti ambiti:

- turismo sostenibile;
- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali;
- valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale.

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(d): *Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_3	*(a)*
Denominazione società partecipata:	Società Pubblica per Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a. - SRT S.p.a.	*(b)*
Tipo partecipazione:	Diretta	*(c)*
Attività svolta:	Gestione di impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti solidi sia urbani che speciali	*(d)*

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-*bis*) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-*sexies*) ☐
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ☑

Riferimento normativo società

Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? ☑

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-*bis*) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☑
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☑
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

S.R.T. S.p.a. ha per oggetto servizi di interesse generale, occupandosi della gestione delle attività di recupero, trattamento, e smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali, così come definiti dagli artt. 181 e 182 del D.Lgs. n. 152/2006, ed ha la proprietà e la gestione del sistema impiantistico di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, al servizio dei Comuni e delle Comunità Montane associate, consistente in:
- due discariche per rifiuti non pericolosi in Novi Ligure e Tortona,
- due piattaforme di valorizzazione dei rifiuti e dei residui speciali in Novi Ligure e Tortona,
- due impianti di selezione meccanica RSU indifferenziato nelle discariche di Novi Ligure e Tortona e un impianto di stabilizzazione della frazione organica proveniente dalla selezione meccanica nella discarica di Tortona.

La società si propone altresì tutte le attività funzionalmente connesse con il servizio suddetto quali ad esempio lo stoccaggio ed il trasporto dei rifiuti, anche per conto terzi, la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto terzi di ogni altro servizio in materia di difesa dell'ambiente e salvaguardia del territorio, la ricerca, la produzione, l'approvvigionamento il trasporto e la distribuzione di energia e/o calore e la relativa utilizzazione e commercializzazione.

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(d): *Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_4	*(a)*
Denominazione società partecipata:	ECONET S.r.l.	*(b)*
Tipo partecipazione:	Diretta	*(c)*
Attività svolta:	Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizio di igiene ambientale	*(d)*

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-*bis*) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-*sexies*) ☐
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ☑

Riferimento normativo società

Il riferimento normativo a fondamento dei diritti speciali/ esclusivi riconosciuti alla società è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale"

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-*bis*) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☑
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☑
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Econet S.r.l. opera nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti e dell'igiene ambientale ed è titolare di affidamento in house providing del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e riscossione della tariffa relativa al servizio integrato nei Comuni facenti parte dell'Area Omogenea n.1 del Bacino territoriale Acquese ed Ovadese, a seguito di contratto, sottoscritto in data 30/06/2016, tra la società ed il Consorzio di Bacino di Novi Ligure (CSR), avente scadenza il 09/06/2036. La società erogava in precedenza il servizio al comune di Gavi, successivamente passato alla società Gestione Ambiente a seguito di riorganizzazione degli ambiti territoriali; la stessa svolge il servizio di interesse generale in accordo con l'organizzazione dell'ambito della Regione Piemonte.

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(d): *Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Dir_5	*(a)*
Denominazione società partecipata:	Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Alessandria S.c.a.r.l. - Alexala S.c.a.r.l.	*(b)*
Tipo partecipazione:	Diretta	*(c)*
Attività svolta:	Attività di promozione, accoglienza, informazione turistica locale	*(d)*

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-*bis*) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-*sexies*) ☐
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ☐

Riferimento normativo società

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-*bis*) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☑
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☑
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica S.c.a.r.l., siglabile in ALEXALA S.c.a.r.l., si occupa dell'organizzazione nell'ambito turistico della provincia di Alessandria dell'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati.

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(d): *Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Progressivo società partecipata:	Ind_1	*(a)*
Denominazione società partecipata:	Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. SCAT S.c.r.l.	*(b)*
Tipo partecipazione:	Indiretta	*(c)*
Attività svolta:	Servizio di trasporto pubblico locale	*(d)*

indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-*bis*) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-*sexies*) ☐
- La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ☑

Riferimento normativo società

Con riferimento al fondamento normativo dei diritti speciali/ esclusivi, la società opera nel settore del trasporto pubblico locale disciplinato dal D.Lgs. 422/1997

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? ☑

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-*bis*) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☑
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☑
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

SCAT S.c.r.l. si occupa dell'espletamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale e, raggruppando 11 imprese del settore, nasce nel 2009 per la partecipazione alla gara indetta dalla Provincia di Alessandria ed è titolare del relativo contratto relativo al servizio di trasporto pubblico sottoscritto con l'Agenzia Mobilità Piemontese.

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(d): *Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:	Dir_1	*(a)*
Denominazione società partecipata:	Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a. - CIT S.p.a.	*(b)*
Tipo partecipazione:	Diretta	*(c)*
Attività svolta:	Servizio di trasporto pubblico locale	*(d)*

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	45
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	

Presente Revisore Legale

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.866.590,00
Compensi amministratori	39.257,00
Compensi componenti organo di controllo	11.960,00

+ € 4.680 riconducibile al revisore legale

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	-498.243,00
2018	-676.624,00
2017	-462.558,00
2016	0,00
2015	0,00
2014	0,00
2013	0,00

Importi in euro

FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		**contributi in conto esercizio**
2019	3.253.238,00	0,00
2018	3.249.892,00	0,00
2017	3.542.879,00	0,00
2016	3.963.395,00	0,00
2015	4.139.278,00	0,00
FATTURATO MEDIO 2017-2019	**3.348.669,67**	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☑

Indicare quali società/enti strumentali:

La società, pur operando nell'ambito dei servizi di TPL come altra società partecipata indirettamente dall'Ente, svolge attività specifiche che risultano funzionali all'erogazione del servizio a livello di gruppo

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☑
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

In relazione ai risultati negativi conseguiti nell'ultimo triennio, la società risulta attualmente oggetto di un piano di ristrutturazione, approvato ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 4, del D.lgs. 175/2016; in tal senso non rileva la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Dismissione

In esito all'intenzione di non sottoscrivere la ricapitalizzazione proposta dalla società nell'ambito del piano di ristrutturazione in essere, per le motivazioni espresse nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.11.2020 cui si fa rinvio, l'ente perderà la qualità di socio; in questa sede si conferma tale indirizzo di dismissione delle partecipazione e, in tal senso, non risulta necessario formulare ulteriori azioni di razionalizzazione

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(d): *Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(e): *Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.*
(f): *Inserire la voce B9 del Conto economico.*
(g): *Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.*

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:	Dir_2	*(a)*
Denominazione società partecipata:	GAL Giarolo Leader S.r.l.	*(b)*
Tipo partecipazione:	Diretta	*(c)*
Attività svolta:	Valorizzazione del territorio e sviluppo locale	*(d)*

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	2
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

Costo del personale (f)	46.658,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	20.527,00
2018	4.421,00
2017	2.926,00
2016	167,00
2015	349,00
2014	-4.112,00

Importi in euro

	FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	**contributi in conto esercizio**
2019	108.352,00	29.200,00
2018	108.366,00	32.600,00
2017	1.986,00	123.976,00
2016	22.484,00	111.955,00
2015	1,00	105.103,00
FATTURATO MEDIO 2017-2019	**72.901,33**	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☑
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*) ☑
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Ai sensi dell'art. 26, comma 6-bis del D.Lgs.175/2016, la società non risulta soggetta alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016; in tal senso non rileva la suddetta verifica delle condizioni ai fini del mantenimento della partecipazione

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione
la società non rientra nell'ambito soggettivo di analisi dell'art. 20, co. 2. del D.lgs. 175/2016; l'ente manterrà tuttavia un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della stessa al fine di verificare il permanere di condizioni di sostenibilità della partecipazione. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto.

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(d): *Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(e): *Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.*
(f): *Inserire la voce B9 del Conto economico.*
(g): *Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.*

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:	Dir_3	*(a)*
Denominazione società partecipata:	Società Pubblica per Recupero e Trattamento Rifiuti S.p.a. - SRT S.p.a.	*(b)*
Tipo partecipazione:	Diretta	*(c)*
Attività svolta:	Gestione di impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti solidi sia urbani che speciali	*(d)*

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	44
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	

Presente Revisore Legale dei Conti

Importi in euro

Costo del personale (f)	2.545.324,00
Compensi amministratori	39.984,00
Compensi componenti organo di controllo	27.276,00

+ € 12.506 riconducibile al revisore legale

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	18.488,00
2018	249.381,00
2017	7.962,00
2016	190.814,00
2015	110.782,00
2014	105.475,00
2013	138.685,00

Importi in euro

	FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	**contributi in conto esercizio**
2019	19.340.582,00	90.290,00
2018	22.611.938,00	99.442,00
2017	20.810.835,00	111.279,00
2016	21.397.777,00	104.296,00
2015	21.751.382,00	92.023,00
FATTURATO MEDIO 2017-2019	**20.921.118,33**	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione

Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto.

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(d): *Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(e): *Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.*
(f): *Inserire la voce B9 del Conto economico.*
(g): *Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.*

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:	Dir_4	*(a)*
Denominazione società partecipata:	ECONET S.r.l.	*(b)*
Tipo partecipazione:	Diretta	*(c)*
Attività svolta:	Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizio di igiene ambientale	*(d)*

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	122
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

Costo del personale (f)	5.466.955,00
Compensi amministratori	27.000,00
Compensi componenti organo di controllo	20.631,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2019	19.069,00
2018	46.230,00
2017	434.392,00
2016	694.521,00
2015	595.211,00
2014	521.473,00
2013	610.854,00

Importi in euro

FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		**contributi in conto esercizio**
2019	11.828.969,00	0,00
2018	6.619.892,00	40.291,00
2017	6.447.174,00	0,00
2016	7.046.201,00	0,00
2015	7.148.680,00	15.937,00
FATTURATO MEDIO 2017-2019	8.298.678,33	

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Azioni da intraprendere:

Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione

Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. L'ente intende altresì valutare il permanere delle condizioni di sostenibilità della partecipata anche in relazione alle modifiche intervenute nell'assetto della gestione del servizio a livello d'ambito

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(d): *Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(e): *Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.*
(f): *Inserire la voce B9 del Conto economico.*
(g): *Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.*

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:	Dir_5	*(a)*
Denominazione società partecipata:	Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Alessandria S.c.a.r.l. - Alexala S.c.a.r.l.	*(b)*
Tipo partecipazione:	Diretta	*(c)*
Attività svolta:	Attività di promozione, accoglienza, informazione turistica locale	*(d)*

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)	8
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro

Costo del personale (f)	248.822,00	
Compensi amministratori	0,00	Presenti rimborsi spese per euro 9.214,00
Compensi componenti organo di controllo	5.819,00	Presenti altresì rimborsi spese per euro 1.212,00 oltre iva e cpa per euro 48

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		
2019	13.845,00	
2018	2.952,00	
2017	1.066,00	*
2016	3.042,00	*
2015	2.955,00	*
2014	4.236,00	*
2013	2.752,00	*

Importi in euro

	FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)	**contributi in conto esercizio**	
2019	683.348,00	0,00	
2018	393.727,00	0,00	
2017	379.402,00	688,00	*
2016	453.414,00	644,00	*
2015	502.592,00	2.996,00	*
FATTURATO MEDIO 2017-2019	482.496,60		

** trattasi di dati riferiti al Consorzio ALEXALA*

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*) ☑
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Dall'analisi dei dati e delle caratteristiche operative della società emergono condizioni (fatturato medio dell'ultimo triennio inferiore alla soglia di € 1.000.000) che comporterebbero l'obbligo di avviare azioni di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016; nel merito si evidenzia che la società si è trasformata da consorzio a società consortile in data 25/10/2018 e, di conseguenza, i dati di bilancio antecedenti al 2018 fanno riferimento al precedente consorzio

Azioni da intraprendere:

Fusione / Aggregazione
Sono in corso procedure volte alla fusione della società per unione con un'altra ATL. L'ente monitorerà il corretto svolgimento delle procedure che dovrebbero auspicabilmente concludersi entro l'esercizio 2021

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(d): *Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(e): *Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.*
(f): *Inserire la voce B9 del Conto economico.*
(g): *Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.*

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Progressivo società partecipata:	Ind_1	*(a)*
Denominazione società partecipata:	Società Consortile Alessandrina Trasporti a r.l. - SCAT S.c.r.l.	*(b)*
Tipo partecipazione:	Indiretta	*(c)*
Attività svolta:	Servizio di trasporto pubblico locale	*(d)*

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2019:

Numero medio dipendenti (e)		*n.d., al 31.12.2018 era pari a 0
Numero amministratori	3	
di cui nominati dall'Ente		
Numero componenti organo di controllo	5	
di cui nominati dall'Ente		

Importi in euro

Costo del personale (f)		*n.d.
Compensi amministratori		*n.d.
Compensi componenti organo di controllo		*n.d.

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		
2019		*n.d.
2018	3.704,00	
2017	1.854,00	
2016	1.822,00	
2015	6.409,00	
2014	14.850,00	
2013		

*bilancio al 31.12.2019 non disponibile

Importi in euro

FATTURATO (al netto dei contributi in conto esercizio)		**contributi in conto esercizio**
2019		*n.d.
2018	10.117.494,00	0,00
2017	8.417.623,00	0,00
2016	9.632.516,00	0,00
2015	11.409.794,00	0,00
FATTURATO MEDIO 2017-2019**	6.178.372,33	

**n.b. nelle more della disponibilità del bilancio 2019 della partecipata, il valore medio tiene prudenzialmente conto di un valore del fatturato 2019 pari ad € 0

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☑
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☑

Indicare quali società/enti strumentali:

La società, pur operando nell'ambito dei servizi di TPL come la società tramite, partecipata direttamente dall'Ente, svolge attività specifiche che risultano funzionali all'erogazione del servizio a livello di gruppo

- Fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-*quinquies*) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società presenta caratteristiche operative, quali l'assenza di personale dipendente (al 31.12.2018), che potrebbero determinare la necessità di adozione di misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Nel merito si evidenzia tuttavia come la società faccia parte del sistema d'ambito del servizio di trasporto pubblico e sia strettamente funzionale all'erogazione dello stesso.

Azioni da intraprendere:

La competenza ad individuare interventi ed azioni di razionalizzazione su S.C.A.T S.r.l. spetta alla capogruppo C.I.T. S.p.a.. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa capogruppo. Ad oggi non risulta emersa la necessità dell'adozione di specifici interventi di razionalizzazione. Nel merito si evidenzia tuttavia che, tenuto conto dell'indirizzo di dismissione della partecipazione detenuta dall'ente in C.I.T. S.p.a., non risulta prioritario formulare specifici indirizzi di razionalizzazione in quanto la partecipazione verrà meno con la dismissione della capogruppo.

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(c): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(d): *Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(e): *Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.*
(f): *Inserire la voce B9 del Conto economico.*
(g): *Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.*

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_2	GAL Giarolo Leader S.r.l.	Diretta	Valorizzazione del territorio e sviluppo locale	6,27%	Ai sensi dell'art. 26, co. 6-bis, del D.Lgs.175/2016, la società non risulta soggetta alla verifica delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2. del D.lgs. 175/2016; l'ente manterrà tuttavia un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.
Dir_3	Società pubblica per Recupero e Trattamento rifiuti S.p.a. - S.R.T. S.p.a.	Diretta	Gestione di impianti di trattamento, recupero, e smaltimento rifiuti solidi sia urbani che speciali	2,15%	La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto
Dir_4	Econet S.r.l.	Diretta	Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizio di igiene ambientale	1,17%	La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, il comune continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà conto anche degli eventuali riflessi direttamente ed indirettamente causati sulle risultanze 2020 della partecipata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 in atto. L'ente intende altresì valutare il permanere delle condizioni di sostenibilità della partecipata anche in relazione alle modifiche intervenute nell'assetto della gestione del servizio a livello d'ambito

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Ind_1	Società Alessandrina Trasporti S.r.l. - S.C.A.T. S.r.l.	Indiretta	Servizio di trasporto pubblico locale	1,531%	La società risulta partecipata dal Comune di Gavi per il tramite di C.I.T. S.p.a., cui compente l'effettiva individuazione di eventuali interventi ed azioni di razionalizzazione di S.C.A.T. S.r.l.. Il Comune verifica e valuta l'impatto di tali azioni attraverso indirizzi e monitoraggio esercitati nella veste di socio nei confronti della stessa capogruppo. Ad oggi non risulta emersa la necessità dell'adozione di specifici interventi di razionalizzazione, tuttavia, tenuto conto dell'indirizzo di dismissione della partecipazione detenuta dall'ente in C.I.T. S.p.a., non risulta prioritario formulare specifici indirizzi di razionalizzazione in quanto la partecipazione verrà meno con la dismissione della capogruppo.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione. Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Progressivo società partecipata:	Dir_5 *(a)*	**Quota di partecipazione detenuta:**	0,397% *(b)*
Denominazione società partecipata:	Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Alessandria S.c.a.r.l. - Alexala S.c.a.r.l. *(c)*		
Tipo partecipazione:	Diretta *(d)*		
Attività svolta:	Attività di promozione, accoglienza, informazione turistica locale *(e)*		

Selezionare le motivazioni della scelta:

Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione *(f)*

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Sono in corso procedure volte alla fusione della società per unione con un'altra ATL

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Le procedure dovrebbero auspicabilmente concludersi entro l'esercizio 2021

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): *Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(b): *Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).*
(c): *Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(d): *Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.*
(e): *Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).*
(f): *Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".*

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)	Note
Dismissione	Dir_1	Consorzio Intercomunale Trasporti S.p.a. - CIT S.p.a.	16,194%	primo trimesre 2021		In esito alle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 30.11.2020, di non sottoscrivere la ricapitalizzazione proposta dalla società nell'ambito del piano di ristrutturazione in essere e sua revisione, per le motivazioni espresse nella deliberazione consiliare medesima, cui si fa integrale rinvio, l'ente perderà la qualità di socio. Con il presente Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie viene confermato l'indirizzo di dismissione della partecipazione e, in tal senso, non risulta necessario formulare ulteriori azioni di razionalizzazione
Fusione/Incorporazione	Dir_5	Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale della Provincia di Alessandria S.c.a.r.l. - Alexala S.c.a.r.l.	0,397%	Le procedure dovrebbero auspicabilmente concludersi entro l'esercizio 2021		

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o similare ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione
Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

COMUNE DI GAVI
PROT. GEN. N. 9399 ARRIVATO
IL 18 DIC. 2020
CAT. 2 CLASSE 11 FASC.

Spett. le
COMUNE DI GAVI (AL)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.Lgs. n° 267/2000

La sottoscritta FERRARIS dott.ssa Eleonora, Revisore del Comune di Gavi

RICHIAMATO

— Il D.lgs. n° 118/2011 ed il corrispondente DPCM 28/12/2011;
— Il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014

VISTI

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.12.2018 con oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune"

La relazione tecnica sulla razionalizzazione periodica delle Società Partecipate

Il regolamento di contabilità

CONSIDERATO

Che sono rispettati i principi contabili e gli equilibri di bilancio;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Lì, 18 dicembre 2020

IL REVISORE

(Ferraris Dott. ssa Eleonora)

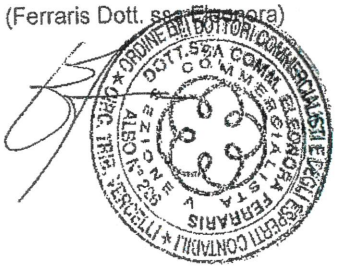

COMUNE DI GAVI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI GAVI – ANNO 2020 – ART. 20 DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Gavi, 19/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

all'originale f.to rag. Franco Sala

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Gavi, 19/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

all'originale f.to rag. Franco Sala

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
all'originale f.to Carlo Massa

IL SEGRETARIO COMUNALE
all'originale f.to Rossana Carosio

Ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, la presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune dal 30 DIC. 2020 per quindici giorni consecutivi.

Gavi, 30 DIC. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
all'originale f.to Stefano Valerii

E' copia in carta libera ad uso amministrativo

Gavi, 30 DIC. 2020

COMUNE di GAVI
Prov. di Alessandria

IL SEGRETARIO COMUNALE

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267,

in data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

_____